SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 164.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Contributi

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, di seguito denominato Fondo, la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Dal trimestre solare successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo, ad eccezione di quanto previsto al comma 4, il contributo è pari al 40,82 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 13,508 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo è comprensivo delle quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che pertanto sono ridotte, a partire dalla medesima data, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi il contributo di cui al comma 2 è ridotto nella misura dell'1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico del lavoratore e dell'1,046 per cento quello a carico del datore di lavoro, a condizione che le somme derivanti dalla predetta riduzione siano destinate al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi il contributo di cui al comma 2 è ulteriormente ridotto nella misura dell'1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico del lavoratore e dell'1,046 per cento quello a carico del datore di lavoro, ferma restando la condizione di cui al comma 3.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

6. Per il personale di cui al comma 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono ridotte nelle misure previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale di cui al comma 5, ai fini del finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, si applica un contributo addizionale stabilito nella misura del 5 per cento di cui 3,59 per cento a carico del lavoratore e 1,41 per cento a carico del datore di lavoro.

8. Per il personale di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

9. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogata. A decorrere dal trimestre solare successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto il contributo dovuto al Fondo deve essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

10. Si applicano al Fondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per l'applicazione della predetta norma, nei casi in cui non siano stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria pro-

fessionale sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattali che risultino inferiori agli stessi. L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è abrogato.

11. La disposizione di cui all'articolo 21 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogata. In materia di prescrizione dell'obbligo contributivo valgono le medesime norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

12. A favore del personale iscritto al Fondo, sono estese, per periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini delle prestazioni pensionistiche come disciplinate dalla normativa del Fondo stesso:

a) le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e nell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni, in materia di versamento e di accreditamento dei contributi obbligatori e figurativi;

b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione, con le stesse modalità e limitazioni previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, si provvede a determinare le modalità e i termini per l'applicazione dell'articolo 20 della legge 13 luglio 1965, n. 859, finalizzata alla tempestiva acquisizione delle comunicazioni previste dal medesimo articolo 20.

Art. 2.

Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia».

6. Gli iscritti al Fondo ai quali non sia stata liquidata la pensione o il supplemento di pensione a carico del Fondo stesso, possono chiedere il trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti della loro posizione assicurativa in applicazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Le disposizioni del presente comma sono applicabili anche ai superstiti di iscritti cui non sia stata liquidata la pensione indiretta. L'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l'articolo 13 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono abrogati.

Art. 3.

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche

1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è stabilita in 40 anni.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori iscritti al Fondo il diritto alla pensione di anzianita si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo.

3. I lavoratori di cui al comma 2 possono richiedere altresì la corresponsione della pensione di anzianità al conseguimento dei requisiti di cui alla allegata tabella *A* e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa.

4. Ai soggetti che conseguono il diritto alla pensione ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in materia di cumulo previste per i pensionamenti anticipati di anzianità di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 2 dicembre 1996, n. 662.

5. In caso di accesso alla pensione ai sensi del comma 3, l'importo della quota di pensione calcolata con il metodo retributivo sarà ridotto, in via definitiva, in ragione delle riduzioni di cui alla colonna 2 dell'allegata tabella *B*. Il numero degli anni mancanti di cui alla colonna 1 della predetta tabella *B*, è dato dalla differenza, all'epoca della liquidazione della pensione, fra la somma dei requisiti di età e anzianità previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per la corresponsione della pensione di anzianità e la somma degli anni di età e anzianità del benefi-

ciario. Ai fini della determinazione delle riduzioni, saranno computati anche gli eventuali anni di contribuzione, diversi da quelli obbligatori e volontari, fatti valere presso il Fondo. Nel caso in cui il lavoratore possa far valere dei requisiti di età e anzianità contributiva la cui somma sia pari a 87 le riduzioni non operano.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di capitalizzazione delle rendite, sulla base di aggiornati criteri attuariali, specifici del Fondo, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue esclusivamente al raggiungimento dei seguenti requisiti:

a) un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio;

b) un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è ridotto nella misura del 10 per cento e a decorrere dal 1° gennaio 2000 è ridotto del 20 per cento.

9. Fermo restando il limite di cui all'articolo 8, commi 6, 7 e 8, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come modificato dal comma 8, per le anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applica l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per i medesimi periodi non si applica l'articolo 24, comma 2, della legge 13 luglio 1965, n. 859, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480.

10. L'importo delle prestazioni erogate dal Fondo non potrà in ogni caso essere inferiore a quello del trattamento che sarebbe spettato applicando la normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

11. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'articolo 2, comma 5, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni.

12. Per le pensioni liquidate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti previsti, dall'articolo 11, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono modificati secondo lo schema previsto all'allegata tabella *C*.

13. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 11, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 13 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.

15. I criteri di calcolo di cui ai commi 13 e 14 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995, e successive integrazioni e modificazioni.

17. Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione, ai fini della determinazione della anzianità pensionabile, le disposizioni in materia di computo delle frazioni di anno di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 luglio 1965, n. 859, e all'articolo 9, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480.

18. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facoltà di prosecuzione volontaria di cui all'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è consentita la possibilità di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianità contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'età di pensionamento in vigore nel Fondo.

19. La facoltà di cui al comma 18 è altresì consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo ivi previsto, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in vigore alla data della cessazione stessa.

20. Le facoltà di cui ai commi 18 e 19 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

22. Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo il pensionato si rioccupi,

si applicano le medesime norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

23. Durante i periodi di rioccupazione, la quota di pensione liquidata in capitale in base all'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 11 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, non è cumulabile, interamente o parzialmente, con il reddito da lavoro subordinato od autonomo spettante al lavoratore secondo le norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e deve essere versata all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da parte del datore di lavoro mediante trattenuta sulla retribuzione, ovvero dal lavoratore stesso, se autonomo fino a concorrenza di questa. In materia di obbligo della denuncia e di addebito delle sanzioni amministrative trovano applicazione le medesime norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

24. Durante i periodi di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo i contributi versati al Fondo stesso successivamente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l'articolo 16 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono abrogati.

25. L'articolo,25, comma 5, della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato. In materia di corresponsione della tredicesima mensilità di pensione si applicano le medesime norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

26. Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione le norme in materia di trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 4.

Prestazioni di invalidità

1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande di pensione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Restano confermate le disposizioni vigenti nel Fondo in materia di invalidità specifica, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera *a)*, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

3. Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione di cui al comma 2, il pensionato si rioccupi ed abbia un'età anagrafica inferiore a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia, valgono le medesime norme in materia di cumulo previste per i pensionamenti anticipati di anzianità di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Alle pensioni liquidate ai sensi dei commi 1 e 2 si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quanto previsto al comma 3.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TABELLA *A*
(v. art. 3, comma 3)

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ CON RIDUZIONI

PERIODO	Somma età + anzianità contributiva fatta valere presso il Fondo Colonna 1	Età anagrafica Colonna 2
1°-1-1997 - 30-4-1998	70	47
1°-5-1998 - 31-8-1999	71	48
1°-9-1999 - 31-12-2000	72	49
1°-1-2001 - 31-12-2001	73	50
1°-1-2002 - 31-12-2002	75	51
1°-1-2003 - 31-12-2003	77	52
1°-1-2004 - 31-12-2004	79	52
1°-1-2005 - 31-12-2005	81	52
Dall'1°-1-2006	82	52

TABELLA *B*
(v. art. 3, comma 5)

RIDUZIONI PERCENTUALI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3.

Anni mancanti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 Colonna 1	Percentuale di riduzione Colonna 2
1	1,00
2	1,75
3	2,50
4	3,25
5	4,00
6	4,75
7	5,50
8	6,25
9	7,00
10	8,00
11	9,00
12	10,50
13	12,00
14	13,50
15	15,00
16	17,50
17	20,00
18 e oltre	22,50

TABELLA *C*
(v. art. 3, comma 12)

MODIFICA DEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 11 COMMA 1, DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1988, N. 480

Anno	Quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino alla entrata in vigore della legge n 480/1988	Quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi alla entrata in vigore della legge n. 480/1988 e fino all'entrata in vigore del presente decreto	Quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione sucessivi alla entrata in vigore del presente decreto
1997	50%	25%	0
1998	40%	20%	0
1999	30%	15%	0

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

«22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regime pensionistiti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso li'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera *b)*, delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;

b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente legge.»

— Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

«1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997».

Note all'art. 1:

— L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) è il seguente:

«Art. 12. — Gli art. 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli art. 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contribuenti di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribu-

zione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di casa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimeno dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 97, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore degi figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato pratico per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo pratico al grossista».

— L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è il seguente:

«Art. 24 *(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la dissoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti».

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.

4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo».

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 febbraio 1996 (Elevazione al 32 per cento dell'aliquota contributiva di finanziamento del fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS) è il seguente:

«Visto il comma 23 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede con effetto dal 1° gennaio 1996 che l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione;

Visto il secondo periodo del predetto comma che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento;

Visto il comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone che in attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla citata legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti percentuali a carico dei lavori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° ottobre 1995 eleva l'aliquota di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di 0,60 punti percentuali;

Considerato che l'aliquota vigente al 31 dicembre 1995 per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti è, per la generalità dei lavoratori, pari al 27,57 per cento e che pertanto occorre procedere all'aumento della stessa in misura pari a 4,43 punti percentuali;

Considerato che per particolari categorie di lavoratori o settori di attività sono previste aliquote contributive per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti inferiori a quella generale, cui si applica l'art 37, comma 1, lettera *d)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e che anche per tali categorie e settori occorre procedere all'aumento di 4,43 punti percentuali;

Considerato che le aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee prioritariamente suscettibili di riduzione in favore del trasferimento della quota residua alla aliquota di equilibrio al Fondo pensioni lavoratori dipendenti concernono: l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ed il trattamento economico di maternità;

Tenuto conto che l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare viene ridotta nella misura necessaria a raggiungere l'aliquota dal 4,43 per cento da trasferire;

Considerato che la contestuale riduzione va operata soltanto in correlazione all'adeguamento della aliquota contributiva di finanziamento dovuta a vore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Decreta:

1.*1*. A decorrere dal 1° gennaio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti gestito dall'INPS, già fissata per la generalità dei lavoratori nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, è elevata al 32 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali.

2. Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica alle aliquote di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti stabilite per categorie per le quali le aliquote medesime risultino inferiori a quella generale di cui al comma precedente, ivi compresa l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.

3. Nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, a motivo della entità delle aliquote per le prestazioni temporanee soggette a variazione ovvero a causa di esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota residuale è posto a carico del datore di lavoro.

4. Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 3-*ter* della legge 14 novembre 1992, n. 438, si aggiungono a quelle di cui ai precedenti commi, secondo le norme che le disciplinano.

5. In attesa della generale revisione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono conseguentemente variate le singole aliquote nelle misure di seguito indicate:

a) contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87 per cento. Per gli operai agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento;

b) contributi per i trattamenti economici di maternità relativi ai rispettivi settori:

da 1,23 per cento a 0,66 per cento;

da 1,01 per cento a 0,44 per cento;

da 0,90 percento a 0,33 per cento;

da 1,20 per cento a 0,63 per cento;

da 0,85 per cento a 0,28 per cento;

da 0,80 per cento a 0,23 per cento;

da 0,31 per cento a 0,01 per cento;

c) contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare relativi ai rispettivi settori:

da 6,20 per cento a 2,48 per cento;

da 5,00 per cento a 1,28 per cento;

da 4,15 per cento a 0,43 per cento;

da 4,00 per cento a 0,28 per cento.

2. Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 5, non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. La elevazione contributiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS pari a 4,43 punti percentuali non si applica ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995».

— Il decreto legislativo 21 aprile 1997, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1993, n. 97, S.O.

— Per il testo dell'art. 24 della legge n. 88/1989 e per il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, si veda in nota al comma 2.

— Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

«18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero sucessivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il comma 4 dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) ora abrogato dal presente decreto, così recitava:

«Il versamento del suddetto contributo deve essere eseguito trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la retribuzione».

— Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) è il seguente:

«Art. 1 *(Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile).* — 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».

— L'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) ora abrogato dal presente decreto, così recitava:

«Art. 4 *(Minimale di retribuzione ai fini contributivi).* — 1. Per ciascuna categoria del personale di volo il limite minimo di retribuzione mensile, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, non può essere inferiore all'importo risultante dalla tabella di cui al comma 3.

2. Qualora la retribuzione sia inferiore all'importo del minimale di cui al comma 1, viene riconosciuto un periodo contributivo pari al rapporto tra la retribuzione e il minimale medesimo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo, è approvata la tabella delle retribuzioni minime mensili di cui al comma 1, da stabilirsi in riferimento ai minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro e delle aziende di costruzioni aereonautiche.

4. Il limite di cui al comma 1 è aumentato, ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ed è soggetto a revisione triennale da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea e delle aziende di costruzioni aereonautiche.

5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per i periodi di astensione dal lavoro previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso di retribuzione in misura ridotta».

— L'art. 21 della legge n. 859/1965, ora abrogato dal presente decreto, così recitava:

«Art. 21 *(Prescrizione dei contributi)*. — La prescrizione di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non opera per i contributi dovuti e non versati al Fondo per la previdenza del personale di volo».

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è il seguente:

«Art. 5. — Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro.

Il valore di tali contributi è quello della classe corrispondente all'importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.

Qualora il lavoratore durante l'assenza dal lavoro riceva in tutto o in parte la retribuzione o essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l'intero periodo, si applicano le norme comuni.

Per gli operai turnisti e gli operai giornalieri non agricoli che prestano opera saltuaria i contributi base settimanali possono essere ragguagliati a giornata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale».

— L'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) è il seguente:

«Art. 7 — 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio di ciascun anno.

2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali è previsto un requisito contributivo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato

6. *A decorrere dal 1° gennaio 1984* il primo e il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:

"Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minino di 24 ore lavorative.

In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative".

7. A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella *F* allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 in materia di contribuzione base, tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato al mese.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alle pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.

11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per i periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.

12-*bis*. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno.

13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero».

— L'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) così recita:

«Art. 8 *(Contributi figurativi)*. — Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per cia-

scuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, le media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi sencondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (9/b), per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contributi nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della delle 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge».

— L'art. 20 della legge n. 859/1965, così recita:

«Art. 20 *(Comunicazione dei dati relativi all'assunzione ed all'esonero degli iscritti).* — Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i seguenti dati relativi al personale iscritto alla data stessa:

1) cognome e nome;

2) stato di famiglia;

3) data di assunzione in servizio e numero della posizione costituita nell'assicurazione generale obbligatoria;

4) categoria e qualifica ed ogni altra notizia che potrà essere richiesta dall'Istituto stesso.

Eventuali variazioni dei dati di cui al precedente punto 4) saranno indicate dalle aziende negli elenchi di contribuzione relativi agli anni solari sucesivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

Le aziende sono tenute a comunicare le notizie relative alle assunzioni ed alle risoluzioni di rapporto di lavoro intervenute dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla data in cui gli eventi si sono verificati».

— Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recita:

«17. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto».

— Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recita:

«12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzanità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo».

— Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recita:

«23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzinità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo».

— L'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), così recita:

«Art. 1 — Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.

Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria».

— L'art. 38 della legge n. 859/1965, ora abrogato dal presente decreto, così recitava:

«Art. 38 *(Liquidazione della posizione assicurativa).* — Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di proseguire volontariamente l'iscrizione, è costituita, al compimento dell'età prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo.

In aggiunta ai contributi base accreditati a norma del comma precedente, sono trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalità ed in base alle percentuali vigenti nel periodo al quale si riferiscono i contributi stessi.

Gli iscritti di cui al primo comma del presente articolo hanno, altresì, diritto alla restituzione di una somma pari alla differenza fra quella versata in loro favore al Fondo di previdenza per il personale di volo e quella trasferita all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, maggiorata dell'interesse annuo del 4 per cento calcolato sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.

Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di proseguire volontariamente l'iscrizione, è costituita, al compimento dell'età prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo.

Le norme del presente articolo, tranne quelle di cui al precedente terzo comma, sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto a pensione indiretta a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».

— L'art. 13 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, ora abrogato dal presente decreto, così recitava:

«Art. 13. — 1. Il primo comma dell'art. 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

"Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di proseguire volontariamente l'iscrizione, è costituita, al compimento dell'età prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo".

2. Il quarto comma dell'art. 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato».

Note all'art. 3:

— Il comma 189 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), così recita:

«189 Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120».

— L'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è il seguente:

«Art. 24 *(Retribuzione pensionabile).* — 1. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione.

2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.

3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile è data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio.

4. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. La misura della pensione non potrà superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi.

6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianità aziendale:

a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;

b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;

c) superiore a 25 anni per il terzo limite.

7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno predente.

8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;

b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25;

c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa è effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo».

— Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, è il seguente:

«1. La tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è così modificata:

Quote di retribuzione eccedenti il limite (comprese in percentuale del limite stesso)	Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva
Sino al 33 per cento	1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento	1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento	1,10
Oltre il 90 per cento	0,90».

— Il comma 7 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 così recita:

«7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5».

— Il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 così recita:

«20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1, 2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennità *una tantum* pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità».

— Il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 così recita:

«6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella *A* relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

— Il comma 1 dell'art. 11 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, così recita:

«Art. 11 *(Liquidazione in capitale)*. — 1. Il limite di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è costituito dalla metà del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e dal quarto del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi a tale data».

— I commi 6, 7 e 11 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recitano:

«6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella *A* relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

8-10. *(Omissis).*

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6».

— I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recitano:

«8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi».

— Per il testo della lettera *b)*, dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 2.

— I commi 20, 21 e 22 dell'art. 1 della legge n 335/1995, così recitano:

«20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiugimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità *una tantum*, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità

è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.

21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi».

— Il comma 1 dell'art. 25 della legge n. 859/1965, così recita:

«Art. 25 *(Determinazione delle misure della pensione).* — La misura della pensione è pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente art. 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi».

— Il comma 1 dell'art. 9 della legge n. 480/1988, così recita:

«Art. 9 *(Misura della pensione).* — 1. Per i periodi di iscrizione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione dovuta dal Fondo è pari al 2,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno riconosciuto utile, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi».

— L'art. 39 della legge n. 859/1965, così recita:

«Art. 39 *(Prosecuziome volontaria della contribuzione).* — L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, ha facoltà di continuare in forma volontaria il versamento dei contributi dalla data di cessazione dell'obbligo stesso, purché possa far valere, alla data medesima, almeno cinque anni di contribuzione.

La domanda di esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà ivi prevista.

Coloro che si avvalgano della facoltà di cui al primo comma del presente articolo devono versare, con le modalità che saranno stabilite dall'istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo sulla retribuzione pensionabile spettante alla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

Detto contributo è determinato mediante l'applicazione, sulla retribuzione di cui al precedente comma, della aliquota contributiva stabilita per il personale in servizio.

Annualmente, la retribuzione pensionabile, sulla quale deve esere versato il contributo volontario, è adeguata in base alle variazioni del numero indice medio dei costo della vita rispetto a quello determinato nell'anno solare precedente.

Sulla retribuzione così adeguata si applica l'aliquota contributiva stabilita per il personale di volo in servizio.

Il requisitò di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma è ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attività di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno.

Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo.

Il contributo volontario è versato mensilmente. L'iscritto che, per il periodo di un anno, non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta decade dalla possibilità di coprire di contribuzione il periodo pregresso».

— Il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«2 In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella *B* allegata.

TABELLA *B*

Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia

Periodi	Anzianità
Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994	16
Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996	17
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998	18
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000	19
Dal 1° gennaio 2001 in poi	20».

— Il comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 503/1992, così recita:

«3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n 407».

— L'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 (Disposizioni in materia previdenziale) così recita:

«Art. 6. — Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve esere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

— L'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) così recita:

«Art. 6 *(Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro).* — 1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempre-

ché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.

7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

— L'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'art. 11 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, così recita:

«Art. 34 *(Liquidazione in capitale)*. — L'iscritto che abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il capitale liquidabile non può superare:

a) né la metà del valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge;

b) né la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo.

La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo è calcolata sulla quota residua di pensione diretta.

Per gli iscritti volontari di cui al successivo art. 40, la liquidazione in capitale è operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi, con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al secondo comma dell'art. 40».

— L'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), così recita:

«Art. 7 *(Pensioni supplementari e supplementi di pensione)*. — Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

È abrogato l'art. 23-*septiesdecies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485».

— L'art. 28 della legge n. 859/1965, ora abrogato dal presente decreto, così recitava:

«Art. 28 *(Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione)*. — All'atto della cessazione della rioccupazione si provvederà alla liquidazione di una nuova pensione, ai sensi del precedente art. 22, da calcolarsi in base alla complessiva anzianità contributiva raggiunta dall'iscritto alla data della cessazione della rioccupazione ed alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio.

La ricostituzione del trattamento di pensione di cui al primo comma non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni di contribuzione effettiva dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza della precedente ricostituzione.

In tali casi è ripristinata la corresponsione della pensione goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione del successivo art. 35. Per i contributi versati al Fondo durante i periodi di rioccupazione che non hanno dato luogo alla ricostituzione del trattamento di pensione trovano applicazione le norme di cui al successivo art. 38.

Nel caso che l'iscritto abbia optato per la liquidazione in capitale di una quota della pensione, ai sensi del successivo art. 34, il calcolo della pensione complessiva verrà effettuato riducendo l'anzianità contributiva, che ha dato luogo al calcolo della pensione relativa, di una quota percentuale pari a quella liquidata in capitale».

— Si omette di trascrivere il testo dell'art. 16 della legge n. 480/1989, ora abrogato, che sostituiva il secondo comma dell'art. 28 della legge n. 859/1965, parimenti abrogato e sopra riportato.

— Il comma 5 dell'art. 25 della legge n. 859/1965, ora abrogato dal presente decreto, così recitava:

«La tredicesima quota da corrispondersi in occasione delle festività natalizie, spetta ai titolari di pensioni in godimento alla data del 1° dicembre ed è corrisposta per intero, qualunque sia il mese di decorrenza della pensione».

Note all'art. 4:

— Il testo della lettera *a)*, comma 2 dell'art. 22 della legge n. 859/1965, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 484/1973, è il seguente:

«Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:

a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo».

— Per il testo del comma 189 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, si veda in nota all'art. 3.

— I commi 42 e 43 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recitano:

«42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».

Nota all'art. 5:

— L'art. 23-*ter*, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali) reca la sostituzione dell'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale aggiunge due commi all'art. 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, che risulta, quindi, essere del seguente tenore:

«Art. 27. — Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto.

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni».

97G0180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1997.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Elio Fiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di L. 30.000.000 annue al sig. Elio Fiore, poeta e scrittore, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 21 febbraio 1997, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire trentamilioni al sig. Elio Fiore, nato a Roma il 12 luglio 1935.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 204

97A4618

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1997.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare, l'art. 3, commi 5 e 6;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare l'art. 1, comma 9;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 331;

Visto il decreto del Presidente della Repubblic 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, e le tabelle *A* e *B* ad essa allegata;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, che ha sostituito la tabella *B* allegata alla legge n. 610/1982;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1991, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 95, di applicazione dell'art. 199 del testo unico n. 3/1957;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuite in materia di pubblico impiego al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali del 3 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 84 con il quale le funzioni oggetto della delega di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli inmateria di determinazione delle dotazioni organiche, relativamente alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visti i decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1997, registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 110, con i quali sono state individuate le dotazioni organiche provvisorie, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento alla data del 31 agosto 1993, delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, nelle seguenti misure: dirigente generale di livello *C*, n. 1; dirigente superiore amministrativo, n. 3; primo dirigente amministrativo, n. 17; dirigente superiore tecnico, n. 2; primo dirigente tecnico, n. 5; IX qualifica funzionale, n. 1; VIII, n. 89; VII, n. 34; VI, n. 161; V, n. 26; IV, n. 86; III, n. 4 e II, n. 26 per complessive 456 unità (compresa l'unità ad esaurimento);

Considerato che, in applicazione del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 537/1993, si è proceduto alla rilevazione dei carichi di lavoro sulla base della metodologia annessa alla circolare-direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 23 marzo 1994, n. 6, e per la quale è stata espressa la congruità con foglio del 29 giugno 1995, prot. n. 15094/2561, i cui esiti sono stati comunicati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con nota n. 14764 del 31 dicembre 1996, al Dipartimento della funzione pubblica, ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, congiuntamente alla proposta di quantificazione delle dotazioni organiche del personale dell'AIMA;

Atteso che alla proposta di dotazioni organiche del personale, così come formulata nella nota sopra citata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono state apportate le modifiche indicate nel verbale in data 16 aprile 1997 della Conferenza di servizi, convocata dal Ministro per la funzione pubblica con fax n. 19945 del 9 aprile 1997 (come risulta dal relativo verbale e dalle tabelle ad esso allegate - Quadri 1, 2 e 3 della tabella *A)*, cui hanno partecipato i rappresentanti dell'AIMA, del Ministero del tesoro - Ragioneria generle dello Stato - IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, sono determinate secondo l'allegata tabella *A* - Quadri 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto e sostituiscono quelle di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 14 agosto 1982, n. 610, come sostiuita quest'ultima (la tabella *B)* del decreto-legge 21 dicembre 1991, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 1991; alle tabelle di cui ai decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 dicembre 1996 e 18 marzo 1997, citati nella premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 aprile 1997

p. *Il Presidente:* BETTINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 229

Tabella A
Quadro 1

Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - A.I.M.A

Dotazione organica

Qualifiche dirigenziali

Dirigente Generale - livello C	1
Dirigente amministrativo	16
Dirigente tecnico	8
Totale	25

Qualifiche funzionali

Profili professionali	Dotazione organica
Ottava qualifica funzionale	
Vice Dirigente amministrativo	36
Vice Dirigente tecnico	4
Vice Dirigente informatico	1
Coordinatore amministrativo	28
Coordinatore tecnico	14
Programmatore capo	1
Totale	84
Settima qualifica funzionale	
Consigliere amministrativo	8
Consigliere tecnco	1
Collaboratore capo amministrativo	14
Collaboratore capo tecnico	2
Programmatore	5
Consigliere informatico	2
Totale	32
Sesta qualifica funzionale	
Operatore capo informatico	1
Collaboratore amministrativo	104
Collaboratore tecnico	33
Assistente capo amministrativo	17
Aiuto programmatore	17
Aiutante capo area servizi	1
Totale	173
Quinta qualifica funzionale	
Operatore informatico	5
Agente specializzato	1
Assistente principale amministrativo	7
Aiutante principale area servizi	6
Totale	19

Tabella A
Quadro 1

Profili professionali	Dotazione organica
Quarta qualifica funzionale	
Assistente amministrativo	44
Ausiliario capo amministrativo	1
Terminalista	15
Aiutante area servizi	20
Totale	80
Terza qualifica funzionale	
Ausiliario amministrativo	4
Agente area servizi	3
Totale	7
Seconda qualifica funzionale	
Aiuto agente area servizi	22
Totale	22
Totale qualifiche dirigenziali	25
Totale qualifiche funzionali	417
Totale generale personale	442

Tabella A
Quadro 2

Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - A.I.M.A.

Dotazione organica Amministrazione Centrale

Qualifiche dirigenziali

Dirigente Generale - livello C	1
Dirigente amministrativo	16
Dirigente tecnico	8
Totale	25

Qualifiche funzionali

Profili professionali	Dotazione organica
Ottava qualifica funzionale	
Vice Dirigente amministrativo	36
Vice Dirigente tecnico	4
Vice Dirigente informatico	1
Coordinatore amministrativo	24
Coordinatore tecnico	2
Programmatore capo	1
Totale	68
Settima qualifica funzionale	
Consigliere amministrativo	8
Consigliere tecnico	1
Consigliere informatico	2
Collaboratore capo amministrativo	12
Collaboratore capo tecnico	1
Programmatore	5
Totale	29
Sesta qualifica funzionale	
Collaboratore amministrativo	97
Collaboratore tecnico	28
Assistente capo amministrativo	16
Aiuto programmatore	17
Aiutante capo area servizi	1
Operatore capo informatico	1
Totale	160

Tabella A
Quadro 2

Profili professionali	Dotazione organica
Quinta qualifica funzionale	
Assistente principale amministrativo	7
Aiutante principale area servizi	4
Operatore informatico	5
Agente specializzato	1
Totale	17
Quarta qualifica funzionale	
Assistente amministrativo	38
Ausiliario capo amministrativo	1
Terminalista	13
Aiutante area servizi	17
Totale	69
Terza qualifica funzionale	
Ausiliario amministrativo	4
Agente area servizi	3
Totale	7
Seconda qualifica funzionale	
Aiuto agente area servizi	22
Totale	22
Totale qualifiche dirigenziali	25
Totale qualifiche funzionali	372
Totale generale personale	397

Tabella A
Quadro 3

Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - A.I.M.A.

Dotazione organica

Uffici Periferici

Profili professionali	Dotazione organica
Ufficio periferico di Verona	
Ottava qualifica funzionale	
Coordinatore tecnico	1
Totale	1
Sesta qualifica funzionale	
Collaboratore tecnico	1
Totale	1
Quarta qualifica funzionale	
Assistente amministrativo	1
Totale	1
Totale generale	3
Ufficio periferico di Firenze	
Ottava qualifica funzionale	
Coordinatore tecnico	1
Totale	1
Sesta qualifica funzionale	
Collaboratore tecnico	1
Totale	1
Quarta qualifica funzionale	
Assistente amministrativo	1
Totale	1
Totale generale	3

Tabella A
Quadro 3

Profili professionali	Dotazione organica
Ufficio periferico di Perugia	
Ottava qualifica funzionale	
Coordinatore amministrativo	1
Coordinatore tecnico	1
Totale	2
Sesta qualifica funzionale	
Collaboratore amministrativo	1
Totale	1
Quarta qualifica funzionale	
Assistente amministrativo	1
Totale	1
Totale generale	4
Ufficio periferico di Roma	
Ottava qualifica funzionale	
Coordinatore tecnico	1
Totale	1
Sesta qualifica funzionale	
Collaboratore tecnico	1
Totale	1
Quarta qualifica funzionale	
Assistente amministrativo	1
Totale	1
Totale generale	3
Ufficio periferico di Pescara	
Ottava qualifica funzionale	
Coordinatore amministrativo	1
Coordinatore tecnico	2
Totale	3
Sesta qualifica funzionale	
Collaboratore tecnico	1
Totale	1

Tabella A
Quadro 3

Profili professionali	Dotazione organica
Quarta qualifica funzionale	
Aiutante area servizi	1
Totale	1
Totale generale	5
Ufficio periferico di Cava dei Tirreni	
Ottava qualifica funzionale	
Coordinatore amministrativo	1
Coordinatore tecnico	1
Totale	2
Settima qualifica funzionale	
Collaboratore capo tecnico	1
Totale	1
Sesta qualifica funzionale	
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore tecnico	1
Totale	2
Quinta qualifica funzionale	
Aiutante principale area servizi	1
Totale	1
Quarta qualifica funzionale	
Aiutante area servizi	2
Totale	2
Totale generale	8
Ufficio periferico di Benevento	
Ottava qualifica funzionale	
Coordinatore tecnico	2
Totale	2
Settima qualifica funzionale	
Collaboratore capo amministrativo	1
Totale	1
Sesta qualifica funzionale	
Collaboratore amministrativo	2
Totale	2

Tabella A
Quadro 3

Profili professionali	Dotazione organica
Quinta qualifica funzionale	
Aiutante principale area servizi	1
Totale	1
Quarta qualifica funzionale	
Assistente amministrativo	1
Terminalista	1
Totale	2
Totale generale	8

Ufficio periferico di Lecce

Profili professionali	Dotazione organica
Ottava qualifica funzionale	
Coordinatore amministrativo	1
Coordinatore tecnico	3
Totale	4
Settima qualifica funzionale	
Collaboratore capo amministrativo	1
Totale	1
Sesta qualifica funzionale	
Collaboratore amministrativo	3
Assistente capo amministrativo	1
Totale	4
Quarta qualifica funzionale	
Assistente amministrativo	1
Terminalista	1
Totale	2
Totale generale	11

Tabella A
Quadro 3

Profili professionali	Dotazione organica
Riepilogo Uffici Periferici	
Ottava qualifica funzionale	
Vice Dirigente tecnico	
Coordinatore amministrativo	4
Coordinatore tecnico	12
Totale	16
Settima qualifica funzionale	
Collaboratore capo amministrativo	2
Collaboratore capo tecnico	1
Totale	3
Sesta qualifica funzionale	
Collaboratore amministrativo	7
Collaboratore tecnico	5
Assistente capo amministrativo	1
Totale	13
Quinta qualifica funzionale	
Aiutante principale area servizi	2
Totale	2
Quarta qualifica funzionale	
Assistente amministrativo	6
Terminalista	2
Aiutante area servizi	3
Totale	11
Totale generale	45

97A4619

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1997.

Nomina del commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie per la definizione del contenzioso derivante dalla realizzazione degli interventi post-terremoto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 2 dela legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, concernente disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 131 del 1997, che prevede che, al fine dello svolgimento delle attività necessarie per la definizione del contenzioso derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per il completamento degli interventi stessi nei limiti di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, nomina uno o più commissari straordinari;

Considerato che le risorse previste nel succitato decreto-legge n. 131/1997 dovranno essere impiegate, in via prioritaria, per la definizione del contenzioso pendente e che solo compatibilmente con la suddetta priorità ai potrà provvedere, con le somme ancora disponibili nel quadro finanziario complessivo, al completamento delle opere di ricostruzione;

Ritenuta l'opportunità di procedere a nomine distinte per quanto riguarda la definizione del contenzioso e il completamento degli interventi;

Considerata la necessità, per il momento, di nominare commissario straordinario per la definizione del contenzioso persona di provata competenza ed esperienza in campo giuridico ed amministrativo;

Vista la proposta avanzata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica per la nomina a commissario straordinario del dott. Carlo Schilardi, vice prefetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Schilardi è nominato commissario straordinario per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, limitatamente a quelle connesse alla definizione del contenzioso derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1955, n. 341.

Art. 2.

Il commissario straordinario è legittimato passivo nei giudizi derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 e pone in essere le attività previste dal comma 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131.

Art. 3.

Il compenso riconosciuto al predetto commissario viene fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sento l'ente interessato, e grava sui fondi per le opere interessate.

Roma, 3 giugno 1997

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

97A4690

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali dell'ICE, relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, per gli aspetti economici, concordato in data 20 dicembre 1996, con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FIALP/CISAL e ICEDIR/CIDA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro del personale delle aziende e degli enti di cui alla leggi 26 dicembre1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, «sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3» e che «le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri impartite, oltre che all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), anche alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui l'ICE;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, (legge finanziaria per il 1995);

Vista la lettera prot. n. 26028 del 31 dicembre 1996 (pervenuta il 9 gennaio 1997), con la quale — in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreo legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — l'ICE, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali dell'ICE, relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, per gli aspetti economici, concordato in data 20 dicembre 1996, con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FIALP/CISAL e ICEDIR/CIDA;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 1, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi «Prospetti» contenenti «l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata» e «l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto testo concordato, il quale prevede che «Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1994. La relativa scadenza è fissata al 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1995 per la parte economica.»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 è stato precisato che «per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennità di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilità, a decorrere dal 1° aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreo-legge 27 luglio 1994, n. 469», e che «in ogni caso incrementi retributivi medi non potranno superare, nel biennio contrattuale per la materia retributiva, il 6 per cento della attuale retribuzione media»;

Considerato che nella citata direttiva del 1° febbraio 1995 è stato precisato che le aziende e gli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 «si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella precedente direttiva del 5 settembre 1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi edi vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi»;

Considerato che — in riferimento alle direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (tra cui l'ICE) a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro —, il predetto testo concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non risulta, in linea di massima, in contrasto con le predette direttive e presenta da un lato alcune sostanziali omogeneità degli istituti contrattuali come regolamentati nei contratti collettivi nazionali di lavoro già raggiunti presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e già autorizzati dal Governo, e dall'altro lato specifiche normative derivanti dalle situazioni pregresse e peculiari proprio del particolare contesto operativo dell'ICE;

Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione è contenuta entro i limiti delle disponibilità finanziarie indicate dalle direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;

Considerato che il predetto testo concordato è coerente, in linea generale, con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993;

Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo concordato, nel rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche;

Vista la deliberazione n. 6.1 adottata nella seduta del 19 luglio 1996 con la quale la commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha espresso la «valutazione di idoneità» in merito all'accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Minstri adottata nella riunione del 22 gennaio 1997, concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali dell'ICE, relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato in data 20 dicembre 1996, con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FIALP/CISAL e ICEDIR/CIDA.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 22 gennaio 1997

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 17, con gli articoli 11 e 21 come riformulati e con esclusione dell'art. 23, come deliberato dalla sezione del controllo nell'adunanza del 15 maggio 1997.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'I.C.E. - 1994/1997

VERBALE

L'anno 1997 il giorno 26 del mese di maggio, in Roma, si sono riunite l'amministrazione dell'ICE, nella persona dell'amministratore straordinario prof. Fabrizio Onida e le organizzazioni sindacali DIR/CIDA, CGIL, CISL, UIL e FIALP/CISAL.

Le parti,

A seguito del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1997 di autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 73, comma 5 e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale dell'ICE, relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato in data 20 dicembre 1996;

Considerate le osservazioni formulate dalla Corte dei conti - Sezione Atti di Governo, del 17 febbraio 1997, prot. n. 8;

Visti il verbale del nuovo accordo del 3 marzo 1997 tra l'amministrazione dell'ICE e le organizzazioni sindacali sopra citate, riportante la modifica degli articoli 11 e 21 del CCNL dirigenti ICE così come richiesto dalla Corte dei conti, ed i conseguenti chiarimenti forniti alla Corte dei conti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con nota del 5 maggio 1997, n. 14690/97/7.515;

Vista la pronuncia della Corte dei conti del 16 maggio 1997, prot. n. 754/97 con la quale si rendeva noto che nell'adunanza del 15 maggio 1997 la Corte, sezione del controllo, aveva deliberato di ammettere al visto e conseguente registrazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1997, concernente l'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione del testo del CCNL del personale dell'area dirigenziale dell'ICE relativo al periodo 1994/1997, con gli articoli 11 e 21 riformulati come da verbale del 3 marzo 1997 e con l'esclusione dell'art. 23 del medesimo contratto;

Vista l'autorizzazione definitiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 23 maggio 1997, prot. n. 15700/97/7.515, registrata dalla Corte dei conti in data 20 maggio 1997 - Atti di Governo - registro n. 107, foglio n. 17, procedono alla definitiva sottoscrizione del testo del CCNL personale dirigente ICE sottoscritto in data 20 dicembre 1996, così come modificato secondo quanto deliberato dalla sezione del controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 15 maggio 1997, allegato al presente verbale.

L'amministratore straordinario: ONIDA

DIR/CIDA - C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - FIALP/CISAL

CCNL PERSONALE DIRIGENTE ICE

(1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1997)

PREMESSA

L'ICE, anche a seguito della legge n. 106/1989, andato assumendo con sempre maggiore evidenza le connotazioni organizzative tipiche dell'«azienda di servizi», proponendosi, come parametro della propria azione, logiche di efficienza, di efficacia e di qualità che ripetono, pur nella specificità dell'approccio, le condizioni di funzionalità delle aziende che operano sul mercato.

In tale contesto il ruolo del dirigente necessariamente assume una luce e una responsabilità diverse, caricandosi di nuovi e più pregnanti contenuti di managerialità, in linea con una moderna cultura di impresa. Tale ruolo, all'ICE, anche a seguito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, viene oggi a riconfigurarsi secondo i punti che seguono:

1. Il dirigente, nell'ambito delle funzioni affidategli e della normativa vigente, ha la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica

e amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. I poteri di organizzazione e gestione attribuiti al dirigente sono preordinati al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi a lui affidati dall'amministrazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dai competenti organi. Egli garantisce, rispondendone personalmente nell'ambito delle direttive generali ricevute, la realizzazione dei predetti obiettivi e programmi. I risultati della gestione sono valutati con particolare riguardo al rapporto costi-benefici e alla rispondenza dell'utilizzo delle risorse a criteri di correttezza e di economicità.

3. Le parti riconoscono la centralità del ruolo della dirigenza, in quanto struttura portante del sistema organizzativo e punto di riferimento insostituibile per la responsabile e motivata partecipazione di tutto il personale alla realizzazione dei risultati aziendali e per la migliore organizzazione allo stesso fine del complesso dei fattori produttivi.

4. Al dirigente compete, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la gestione del personale posto alle sue dipendenze per la realizzazione degli obiettivi di pertinenza dell'ufficio o progetto a lui affidato, particolarmente per quanto concerne:

l'assegnazione delle mansioni;

l'esercizio del controllo direzionale;

la gestione del processo di valutazione secondo le modalità stabilite dall'amministrazione in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva;

l'attribuzione dei trattamenti economici accessori legati sia alla produttività collettiva che alla qualità della prestazione individuale.

5. Il dirigente orienta l'azione dei singoli e dei gruppi, secondo le linee strategiche e di indirizzo stabilite dall'amministrazione, per la realizzazione degli obiettivi generali e di quelli specifici dell'area di appartenenza, assumendo le decisioni necessarie per il miglioramento delle condizioni organizzative. A tal fine egli impronta la propria azione a uno stile di direzione che favorisca l'attivazione, tra il personale, di processi di cooperazione, di coinvolgimento e di motivazione idonei a stimolare iniziativa, partecipazione e spirito di servizio.

6. Nell'ambito dei propri doveri e responsabilità, il dirigente promuove le iniziative necessarie per migliorare il contesto di riferimento attraverso l'ottimale utilizzo delle tecnologie informatiche e l'integrazione delle competenze e delle professionalità sia nell'ambito dell'ufficio che nei rapporti con altre organizzazioni pubbliche o private.

7. L'utilizzo della formazione costituisce per le amministrazioni una leva strategica fondamentale per l'accrescimento e il continuo aggiornamento della professionalità dei dirigenti con particolare riguardo alle specifiche competenze manageriali.

Premesso quanto sopra, consegue la necessità di migliorare le caratteristiche di coordinamento e di coinvolgimento della dirigenza nell'attività propositiva, organizzativa ed attuativa dell'ente.

A tal riguardo, il direttore generale acquisisce una valutazione preventiva da parte dei dirigenti stessi in materia di:

a) proposte relative ai programmi di lavoro, alla assegnazione degli obiettivi ed alla valutazione del rendimento degli uffici;

b) organizzazione degli uffici: variazione del numero, competenza e dislocazione, rispetto alla definizione datane nel disegno organizzativo;

c) organizzazione del lavoro: dotazione di personale, spazio, strumentazione e procedure;

d) gestione del personale: promozioni, trasferimenti, incarichi, provvedimenti disciplinari.

È pertanto confermata l'attivazione dei seguenti strumenti consultivi:

Conferenza dei dirigenti, il direttore generale prima di presentare i programmi generali di attività agli organi competenti dell'ICE, riunisce i dirigenti, almeno una volta l'anno, per procedere agli opportuni approfondimenti anche al fine di avere cognizione dello stato dei diversi servizi in rapporto ai programmi stessi.

Comitato dei direttori, con il quale si intende corrispondere alla necessità di rafforzare la correlazione dei distinti momenti di responsabilità derivati dalle attribuzioni affidate a ciascun dirigente. Il direttore generale promuove specifici momenti di approfondimento e di programmazione al fine di acquisire tutti gli elementi propositivi ed organizzativi, sia preliminari che attuativi, in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi fissati dagli organi deliberanti.

In particolare il comitato dei direttori contribuisce alla definizione delle proposte e all'articolazione operativa dei programmi generali di attività unitamente ai dirigenti di volta in volta interessati per materia o per funzione.

Tutto quanto sopra premesso costituisce parte integrante del presente contratto.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE I.C.E. 1° GENNAIO 1994 - 31 DICEMBRE 1997.

Art. 1.

Sfera di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1994. La relativa scadenza fissata al 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

2. Il contratto si applica ai dirigenti dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nel periodo di validità dello stesso.

3. Le parti si danno atto che, in base a quanto indicato dall'art. 5 della legge 106/1989, il trattamento economico e normativo dei dipendenti determinato con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo.

4. La dirigenza dell'Istituto ordinata sulla qualifica unica di dirigente.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale la piattaforma sarà presentata con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, sarà corrisposta ai dirigenti la relativa indennità, secondo le scadenze e le modalità previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.

8. La stipulazione si intende avvenuta a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 29/1993, secondo le previsioni dell'art. 73, comma 5, dello stesso decreto.

9. Il contratto, qualora non venga data disdetta da una delle parti firmatarie, mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali conservano efficacia fino a quando siano sostitutite dal successivo contratto collettivo.

10. Le parti si danno atto che il presente contratto ha comunque validità, per la parte economica, fino al 31 dicembre 1995 e la sua disdetta verrà data, secondo le modalità del precedente comma, dopo il perfezionamento delle procedure di approvazione di cui al punto 8.

11. Le parti, nello stipulare il presente CCNL del personale dirigente dell'ICE, confermano che quanto espressamente richiamato o non espressamente disapplicato dal presente contratto, conserva validità per effetto del precedente contratto stipulato il 5 giugno 1991 e scaduto il 30 giugno 1993.

12. Le parti si impegnano, in relazione alla annunciata presentazione del progetto di riforma dell'ICE ed in vista della discussione in Parlamento di un organico disegno di legge, ad adeguare il presente contratto entro novanta giorni dalla emanazione della legge di riforma e la conseguente ricostituzione degli organi di amministrazione, al fine di armonizzare la parte normativa alle nuove disposizioni, fermi restando la durata, la decorrenza, la scadenza ed i tetti di spesa del presente CCNL.

Art. 2.

Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro costituito e regolato dai contratti individuali secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto.

2. Il contratto di lavoro individuale, che deve essere in forma scritta, deve indicare:

a) la data di inizio del rapporto di lavoro;

b) la qualifica ed il trattamento economico iniziale;

c) la sede di prima destinazione,

d) tipologia del rapporto di lavoro;

e) termine finale in caso di contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Il contratto individuale disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti.

Art. 3.

Rappresentanza sindacale dei dirigenti

I dirigenti dell'Istituto sono rappresentati dalle Federazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

Le Federazioni di cui sopra provvedono a comunicare il nominativo dei dipendenti investiti della rappresentanza sindacale aziendale.

In particolare, tale rappresentanza aziendale ha il compito di portare a conoscenza della Direzione Generale dell'Istituto, e di discutere con essa, le istanze dei dirigenti dell'Ente, nonché esaminare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali.

Sono riconosciute ai dirigenti le garanzie sindacali sulla base di specifici accordi.

In attesa di definire tali accordi, si applicano le norme previste in materia per il personale non dirigente, in particolare l'allegato 2 al CCNL del personale dipendente dell'ICE del 3/3/1991, con le modifiche derivanti dal provvedimento adottato dall'Amministrazione con delibera del 5 maggio 1995 n. 265 ed attuato, in data 22 marzo 1996, sentite anche le OO.SS dei dirigenti, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.

Tenuto conto di quanto disposto dal citato decreto n. 770/1994 e dall'art. 2 del decreto legge n. 117 del 12 marzo 1996, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di utilizzo e di distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1997 per l'esame della specifica materia in vista della definizione della relativa disciplina.

Art. 4.

Relazioni sindacali - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza, favorisce una piena convergenza di intenti sugli obiettivi di efficienza e di modernizzazione dell'Istituto. Esse sono strutturate in modo da assicurare un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria anche nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali - in funzione dell'esigenza fondamentale di migliorare i livelli di efficacia e di efficienza dell'attività dell'ICE e, correlativamente, la qualità dei servizi erogati - garantendo alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza un'adeguata presenza nei momenti pi significativi della vita dell'Istituto.

2. Il sistema di relazioni sindacali definito nel presente contratto intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione, di consultazione e di partecipazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza, nel rispetto delle prerogative specifiche della funzione dirigenziale e nell'ottica di una consapevole assunzione di ruolo da parte dei singoli dirigenti.

3. In coerenza con le linee indicate nei commi 1 e 2, le relazioni sindacali nell'area della dirigenza si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva: essa si svolge a livello nazionale, con i tempi e le procedure indicate dall'art. 1 del presente contratto;

b) informazione: sua finalità fondamentale quella di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali;

c) esame a seguito di informazione: si svolge nelle materie previste dal presente contratto previa informazione ai soggetti sindacali;

d) consultazione: viene attivata relativamente alle materie previste dal presente contratto;

e) partecipazione: si concretizza in momenti di confronto, di dibattito e di elaborazione comune per l'analisi di problematiche di ordine generale ovvero di portata più specifica e per la formulazione di osservazioni e proposte;

f) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative: sono finalizzate alla prevenzione e al raffreddamento della conflittualità e si svolgono secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 5.

Informazione preventiva

L'Amministrazione, per il tramite dei dirigenti cui sia assegnato tale specifico compito, fornisce in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, alle rappresentanze sindacali dei dirigenti che vi siano costituite, informazioni compiute, in termini di criteri generali, sui seguenti argomenti:

a) affidamento, mutamento e revoca dagli incarichi dirigenziali;

b) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;

c) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità;

d) modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati della gestione e al grado di realizzazione degli obiettivi assegnati;

e) implicazioni delle innovazioni tecnologiche e organizzative sulle condizioni di lavoro, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;

f) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;

g) interventi in materia di pari opportunità;

h) interventi in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Art. 6.

Esame a seguito di informazione

1. Nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, ciascuna delle rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, ricevuta l'informazione, può richiedere all'Amministrazione, in forma scritta, un incontro per il confronto dei rispettivi punti di vista su argomenti relativi alle specifiche materie.

2. L' incontro richiesto ha inizio, di norma, entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, l'Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nella materie che ne sono oggetto e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono iniziative conflittuali. Ciascuna delle due parti si adegua, nei suoi comportamenti, ai principi di responsabilità, di correttezza e di trasparenza.

3. L'esame si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione ovvero in un termine più breve ove sussistano obiettivi motivi di urgenza.

4. Dell'esito dell'esame redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti sugli argomenti oggetto dell'esame. Restano ferme, nelle stesse materie, le prerogative dei dirigenti responsabili in ordine all'autonoma determinazione definitiva.

Art. 7.

Informazione successiva

1. Su richiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti e con le stesse modalità indicate nell'art. 6, comma 1, l'amministrazione fornisce adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati in materia di organizzazione del lavoro nonché di costitu-

zione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro relativamente alla dirigenza, ferma restando la tutale della riservatezza dei singoli.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite tempestivamente e nelle forme più opportune tenuto conto della prioritaria esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 8.

Contrattazione integrativa

1. Oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio negli articoli del presente contratto, sono stipulati accordi integrativi per la materia sotto indicata:

tempi, procedure e modalità dei processi conseguenti alle ristrutturazioni che incidono sui livelli occupazionali o comportanti modifiche rilevanti agli organigrammi, al disegno organizzativo o da cui possono derivare processi di mobilità del personale dirigente.

2. Sono inoltre demandati alla contrattazione integrativa i criteri di attuazione dei seguenti istituti, già previsti dal precedente contratto e conservati con le modalità ed entro i tetti di spesa definiti nel corso della vigenza del precedente contratto ed approvati - ove previsto - con le modalità di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 106/1989:

1) polizza sanitaria;

2) agevolazioni al personale dirigente per favorire la mobilità territoriale in Italia;

3) trattamento economico di missione in Italia e all'estero.

Art. 9.

Trattamento integrativo di previdenza

1. A decorrere dall'1° gennaio 1995 il trattamento integrativo di previdenza di cui all'art. 16 del precedente contratto dei dirigenti 1991/1993 viene rimodulato, per quanto attiene all'ammontare e alla ripartizione dell'onere di finanziamento, secondo la seguente suddivisione:

a) un contributo mensile a carico dell'Istituto a favore di ciascun dirigente pari al 2% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR;

b) un contributo mensile del dirigente di importo uguale a quello del contributo dell'ICE di cui al punto *a)*;

c) un versamento, alla fine di ogni anno, di una quota del TFR maturato nell'anno per un importo uguale a quello complessivamente versato dall'Istituto nello stesso anno ai sensi del punto *a)* dell'intero accantonamento annuale. Con tale versamento si determina una pari riduzione della quota annuale di accantonamento a fondo TFR per il personale dirigente.

2. In sede di contrattazione integrativa ed entro tre mesi dalla pubblicazione della normativa di attuazione del decreto n. 124 e della legge n. 335/1995, si provvederà ad adeguare il regolamento per l'attuazione del trattamento integrativo di previdenza di cui all'allegato 3 del precedente contratto del personale dirigente 1991/1993, a quanto disposto dal presente articolo e dalla predetta normativa.

Art. 10.

Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali

1. Ai dirigenti sono attribuite le funzioni di responsabile di strutture permanenti previste dal disegno organizzativo, funzioni di staff, ispettive, di studio e ricerca.

2. Con atti scritti sono attribuiti dal Direttore Generale gli incarichi dirigenziali.

3. Nell' attribuzione degli incarichi, si tiene conto della professionalità acquisita da ciascun dirigente nelle posizioni organizzative precedentemente ricoperte, valutata in relazione alla natura e al grado di complessità degli incarichi da conferire, delle attitudini, capacità e requisiti professionali del dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza e dei curricula professionali.

Art. 11.

Valutazione dei dirigenti

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto definisce meccanismi di valutazione dei risultati dell' attività dei singoli uffici dirigenziali.

2. I criteri che informano i sistemi di valutazione sono determinati, in via preventiva e generale, dall'Amministrazione. Prima della definitiva determinazione, essi sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali e, ove richiesto, di esame a norma del precedente art. 6.

3. Nel valutare l'operato dei dirigenti si terrà conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, in relazione agli obiettivi loro assegnati e preventivamente concordati.

4. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, saranno acquisite in contraddittorio le valutazioni del dirigente interessato, il quale può essere a tal fine assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o a cui comunque conferisce mandato ovvero da persona di sua fiducia.

5. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi.

6. In caso di valutazione negativa sul dirigente, può essere determinato l'affidamento di un incarico dirigenziale di contenuto inferiore con conseguente perdita della corrispondente retribuzione di posizione.

Art. 12.

Interpretazioni del contratto

In caso di controversie relative alla interpretazione ed applicazione del presente contratto, la risoluzione delle controversie viene definita attraverso appositi incontri tra le parti firmatarie del contratto stesso.

Art. 13.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico, fisso e continuativo dei dirigenti dell'Istituto costituito da:

a) stipendio tabellare;

b) indennità di contingenza;

c) retribuzione individuale di anzianità di cui al successivo punto 4 del presente articolo;

d) retribuzione di posizione di cui all'art. 17;

e) assegno contrattuale integrativo a suo tempo attribuito ai sensi dell'art. 22 delle disposizioni transitorie di cui al precedente CCNL approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 marzo 1992;

f) assegno contrattuale aggiuntivo a suo tempo attribuito aisensi dell'art. 23 delle disposizioni transitorie di cui al precedente CCNL approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 marzo 1992.

2. Dal 1° gennaio 1995 compete comunque a tutti i dirigenti il seguente aumento mensile lordo:

L. 375.000.

L'aumento di cui sopra assorbe l'indennità di vacanza contrattuale.

3. Il nuovo minimo tabellare annuo lordo per tutti i dirigenti pertanto così stabilito dal 1° gennaio 1995:

L. 65.580.000.

4. Il valore delle classi maturate fino alla data di approvazione del presente contratto, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità, non riassorbibile, non rivalutabile, utile ai fini del trattamento di previdenza e di fine rapporto.

Tale valutazione si effettuerà con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall'applicazione delle tabelle in vigore al 1° luglio 1992 di cui al CCNL dei dirigenti approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 1992.

Art. 14.

Trattamento di fine rapporto

Gli emolumenti di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* dell'art. 13 non costituiscono base di calcolo ai fini del TFR per i dipendenti che hanno optato per l'ipotesi *B* di cui all'art. 19 del precedente CCNL dei dirigenti, limitatamente all'anzianità di servizio maturata antecedentemente al 19 luglio 1990.

Art. 15.

Suddivisione in mensilità del trattamento economico annuale

La retribuzione complessiva annua spettante al dirigente viene corrisposta in 14 mensilità delle quali una per ciascuno dei 12 mesi solari e due aggiuntive di cui l'una pagabile con la retribuzione del mese di giugno e l'altra pagabile il 15 di dicembre (gratifica natalizia).

Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico, ovvero con trattamento ridotto, le mensilità eccedenti le 12 solari non competono, ovvero competono in proporzione.

Per il dirigente assunto nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.

Art. 16.

Indennità di contingenza

Le parti si danno atto che alla data della stipula del seguente contratto, l'importo annuo della ex-indennità di contingenza il seguente:

L. 16.065.980 (L. 1.147.570 × 14 mensilità).

Art. 17.

Retribuzione di posizione

1. È istituita una retribuzione di posizione finanziata mediante la costituzione di un fondo che verrà determinato e reso operativo a valere sulle risorse e con le decorrenze definite con il contratto collettivo relativo al secondo biennio economico 1996/1997.

2. Detta retribuzione verrà graduata sulla base delle differenti posizioni funzionali e di responsabilità affidate ai dirigenti sulla base del disegno organizzativo entro valori annui fissati dal contratto di cui al precedente comma.

3. La graduazione delle funzioni dirigenziali ed il correlato trattamento di posizione, nonché i criteri e le modalità di attribuzione, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione previa informazione ed eventuale esame con le OO.SS., ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente contratto, con riferimento ai seguenti elementi:

a) grado di complessità delle strutture organizzative e delle tipologie di servizio o di intervento;

b) entità delle risorse umane, economiche e strumentali assegnate;

c) grado di specializzazione e di responsabilità in riferimento ad incarichi ispettivi, di studio e ricerca;

d) grado di criticità delle funzioni rispetto al sistema organizzativo in cui esse si collocano.

Art. 18.

Premio individuale di risultato

1. Ai dirigenti viene corrisposto un premio individuale di risultato il cui importo complessivo sarà determinato dall'Istituto in sede di bilancio preventivo, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Il fondo per il premio individuale di risultato per il personale dirigente verrà alimentato:

a) da una quota percentuale pari al 3% della differenza tra la massa salariale del 1993 e quella dell'anno diriferimento;

b) da una quota percentuale sui corrispettivi per vendita dei servizi ell'anno in corso, pari allo 0,3%.

2. La misura della effettiva corresponsione sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente al termine dell'esercizio, in relazione ai risultati conseguiti, al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Istituto, unitamente anche a quanto realizzato, in termini di effettiva produttività e miglioramento dell'efficienza dell'Ente, dal restante personale dipendente dell'Istituto.

3. L'entità del premio da corrispondere al singolo dirigente, con esclusione di quello in servizio all'estero, viene disposta dal Direttore Generale, sulla base della valutazione di cui all'art. 11 e con particolare riguardo a:

a) capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte, con flessibilità, alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni;

b) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;

c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;

d) capacità di rispettare e fare rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità nei servizi;

e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione del personale;

f) capacità dimostrata nell'assolvere attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;

g) qualità dell'apporto personale specifico;

h) risparmi di gestione conseguiti.

Art. 19.

Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale obbligatoriamente sospeso dal servizio.

2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o per reati non colposi di particolare gravità e non soggetto a misura restrittiva della libertà personale in atto, può essere sospeso dal servizio. Il provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente riammesso in servizio.

4. La sospensione dal servizio ai sensi del presente articolo comporta la privazione della retribuzione e la corrisponsione di un assegno alimentare non superiore al 60 per cento della retribuzione di cui all'art. 13 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

5. Nel caso in cui il procedimento penale si concluda con sentenza irrevocabile di proscioglimento o di assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, il dirigente ha diritto alla corresponsione della parte di retribuzione non percepita, esclusi quei compensi i quali presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o l'espletamento di specifiche mansioni.

Art. 20.

Incompatibilità

1. Al dirigente fatto divieto di ricoprire, sia pure occasionalmente ovvero in periodi nei quali non presta servizio, qualsiasi attività lavorativa subordinata od autonoma e di esercitare qualunque professione, commercio o industria.

2. Il trattamento economico dei dirigenti dell'Istituto onnicomprensivo e, pertanto, eventuali compensi o indennità derivanti da incarichi o prestazioni occasionali. (docenze esterne, convegni, ecc.) conferiti dall'Istituto o dal medesimo autorizzati, vengono riversati all'Ente medesimo ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Qualora le spese di cui sopra non siano rimborsate separatamente dal compenso percepito, il Direttore Generale può stabilire la quota di rimborso riconosciuta al dirigente.

Art. 21.

Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione

1. Ove si apra un procedimento penale nei confronti del dirigente, per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli e con rilevanza verso terzi esterni all'Amministrazione, ogni spesa legale per tutti i gradi di giudizio, sostenuta dal dirigente, sarà rimborsata dall'Istituto a conclusione del procedimento penale e ciò anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

La scelta del difensore dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Legale dell'Istituto, che avrà cura di accertare eventuali incompatibilità.

2. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente accertati con sentenza passata in giudicato

3. In sede di rinnovo contrattuale per la parte economica 1996-1997 verranno definite le modalità per una integrazione delle disposizioni sopra riportate con apposita polizza assicurativa.

Art. 22.

Obiettivi e strumenti della formazione

1. La formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dall'amministrazione come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.

Tale finalità perseguita nell'obiettivo dell'accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia dell'azione amministrativa e del miglioramento della qualità del servizio.

2. La formazione ha in particolare l'obiettivo di curare sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche.

3. L'amministrazione definisce le politiche formative della dirigenza in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo.

Le iniziative formative sono realizzate anche in collaborazione con soggetti pubblici o società specializzate nel settore.

Le attività formative devono tendere in particolare a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.

4. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati e considerata servizio utile a tutti gli effetti.

5. Il dirigente può partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalità indicate nei commi precedenti.

Al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi.

6. Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 5 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 23.

Premio per la professionalita acquisita

(Non ammesso al visto della Corte dei conti)

Art. 24.

Norma transitoria

Fino alla data di revisione della tabella *A* di cui all'allegato *C* al regolamento del personale dirigente (ROD) o di una più generale rideterminazione del trattamento di sede estera dei dirigenti dell'Istituto, detto trattamento viene commisurato sulla base della citata tabella, tenendo conto del grado di inquadramento alla data del 30 giugno 1993.

Art. 25.

Disapplicazioni

Tutte le norme contrattuali e regolamentari previggenti ed incompatibili con quelle del presente contratto sono abolite, in particolare i seguenti articoli e parti del precedente CCNL (5 giugno 1991-30 giugno 1993):

Premessa;

Art. 1;
» 2;
» 3;
» 3-*bis*;
» 5;
» 14-*bis*;
» 17;
» 18;
» 19;
» 19-*bis*;
» 20;
» 21;
» 22;
» 23;
» 23-*bis*;
» 24;
» 25.

Allegato 1;
» 1/A;
» 2.

Sono aboliti, inoltre, i seguenti articoli del ROD:

Art. 11, commi 2, 3, 4;
» 15.

VERBALE

In data 20 maggio 1996 si sono riunite l'amministrazione dell'ICE e le rappresentanze sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL/FIALP, DIR/CIDA dell'autonoma, separata area di contrattazione collettiva del personale dirigente dell'Istituto.

L'amministrazione, in analogia a quanato effettuato per il contratto di lavoro dei dipendenti dell'ICE, propone di proceere alla stipula di un protocollo di intesa integrativo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del personale dirigente, con il quale si provveda a:

recepire, come parte integrante del nuovo CCNL dei dirigenti ICE, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994;

disciplinare, ai sensi della legge n. 146 del 12 giugno 1990, il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che, all'ICE, vengono identificati nella certificazione di controllo di qualità sui prodotti orto-floro-frutticoli freschi.

A questo proposito l'amministrazione, consegna una bozza di protocollo di intesa su cui le OO.SS. si riservano di decidere, presentando, ove necessario, eventuali proposte di modifica e/o integrazioni.

In data 23 maggio 1996 i rappresentanti delle OO.SS. concordano di procedere alla sottoscrizione del protocollo di intesa secondo il testo che si allega.

L'amministrazione

CGIL - CISL - UIL - CISAL/FIALP - DIR/CIDA

PROTOCOLLO DI INTESA INTEGRATIVO DELL'IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ICE.

Art. 1.

Il «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», adottato con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1994, costituisce parte integrante del nuovo contratto collettivo di lavoro del personale dirigente dell'ICE, la cui scadenza, per la parte normativa, è fissata al 31 dicembre 1997.

Art. 2.

Codice di regolamentazione dello sciopero

1. All'ICE è da considerare essenziale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il seguente servizio:

certificazione di controllo di qualità sui prodotti orto-floro-frutticoli freschi, normalizzati in sede U.E. ed in sede nazionale, in esportazione ed importazione da e verso Paesi terzi. Tale certificazione avviene sul territorio italiano, anche in frontiera.

2. Nell'ambito del servizio sopra descritto sono da considerarsi indispensabili le seguenti specifiche prestazioni:

presenza dei dipendenti ICE addetti al controllo sulle località dei carichi, per i quali è stata fatta pervenire apposita richiesta nei tempi ordinari previsti;

esecuzione del controllo tramite accesso alla merce;

stesura e rilascio della relativa certificazione.

3. La realizzazione del servizio essenziale sopradescritto, con le relative indispensabili prestazioni, viene assicurata attraverso una direzione centrale (sezione agricola speciale), articolata in uffici decentrati anche territorialmente, che provvedono allo svolgimento delle funzioni di certificazione e controllo tramite agronomi e/o periti agrari.

4. Per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, della legge n. 146/1990, le strutture e le rappresentanze sindacali aziendali della autonoma, separata area di contrattazione del personale dirigente dell'ICE che indicono azioni di sciopero, sono tenute a darne comunicazione all'amministrazione con un preavviso di almeno dieci giorni, specificando la durata dell'astensione dal lavoro.

5. I dirigenti degli uffici, entro le 24 ore precedenti lo sciopero, sulla base delle richieste pervenute nei tempi ordinari, devono individuare nominativamente, rispettando per quanto possibile criteri di rotazione, il personale abilitato allo svolgimento delle funzioni di cui ai punti 1 e 2, in modo da garantire il servizio di certificazione di controllo di qualità.

L'amministratore straordinario: ONIDA

CGIL - CISL - UIL - CISAL/FIALP - DIR/CIDA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (Approvato con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 22 aprile 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1994).

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici — escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato — si impegnano ad osservarlo all'atto dell'assunzione in servizio.

2. Restano ferme le disposizioni riguardanti la responsabilità penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, direttive volte ad assicurare il recepimento del presente codice nei contratti collettivi di lavoro e a coordinare i principi con la materia della responsabilità disciplinare.

4. Gli uffici delle singole amministrazioni, che hanno competenza in materia di affari generali e personale, vigilano sulla corretta applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui casi concreti.

5: Il dirigente dell'ufficio è responsabile dell'osservanza delle norme del codice.

Art. 2.

Principi

1. Il comportamento del dipendente è tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.

2. Il pubblico dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

3. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente antepone il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui, ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento dei propri compiti, si impegna a svolgerli nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

5. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Egli non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

6. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

7. Nei rapporti con il cittadino, il dipendente dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano titolo, e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

8. Nella vita sociale, il dipendente si impegna a evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Art. 3.

Regali e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non offre regali o altre utilità a un sovraordinato o a suoi parenti o conviventi; non chiede, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti o conviventi, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore.

Art. 4.

Partecipazione ed associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, l'adesione del dipendente ad associazioni e organizzazioni, i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell'amministrazione, deve essere comunicata al dirigente dell'ufficio e all'organo di vertice dell'amministrazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione ancorché le associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere riservato, né si propongano l'ottenimento per i propri soci di posizioni di rilievo nelle pubbliche amministrazioni.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai partiti politici e ai sindacati.

4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni di cui egli faccia parte, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5.

Obblighi di dichiarazione

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi, finanziari o non finanziari, che egli o suoi parenti o conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi finanziari che soggetti, con i quali abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita, abbiano in attività o decisioni inerenti all'ufficio.

3. Il dirigente comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge, nonché le successive modifiche. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

4. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, dichiara se abbia parenti o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Art. 6.

Obblighi di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o conviventi.

L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e imparzialità dell'amministrazione.

2. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di soggetti con i quali abbia rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita. Nei due anni successivi alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro o di collaborazione, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari dei soggetti sopra indicati. Per il dipendente che abbia avuto cariche direttive in imprese o enti pubblici o privati, l'obbligo di astensione ha la durata di cinque anni. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nella indipendenza e imparzialità dell'amministrazione.

3. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di individui od organizzazioni che, negli ultimi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre utilità alle sue spese elettorali.

4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari, di individui od organizzazioni presso cui egli aspira ad ottenere un impiego o con cui egli aspira ad avere incarichi di collaborazione.

5. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari:

a) di individui di cui egli sia commensale abituale;

b) di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

c) di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;

d) di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente.

6. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio; quando l'astensione riguarda quest'ultimo, decide il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

7. Nel caso in cui, presso l'ufficio in cui presta servizio, siano avviati procedimenti che coinvolgano gli interessi di individui o organizzazioni rispetto ai quali sia prevista l'astensione, il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

Art. 7.

Attività collaterali

1. Il dipendente non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

3. Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.

4. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni od altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

5. Il dipendente non frequenta abitualmente persone o rappresentanti di imprese o altre organizzazioni che abbiano in corso, presso l'ufficio dove egli presta servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ovvero autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati. La disposizione non vale se i soggetti in questione siano parenti o conviventi del dipendente.

Art. 8.

Imparzialità

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente respinge le pressioni illegittime, ancorché provenienti dai suoi superiori, indicando le corrette modalità di partecipazione all'attività amministrativa.

3. Il dipendente che possa influire sullo svolgimento di una gara di appalto o di un procedimento contenzioso o di un esame o concorso pubblico, non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a favore o a danno di partecipanti o interessati. Il dipendente che riceva una

simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio e all'ufficio procedente. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non è conforme al corretto comportamento di un pubblico dipendente, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente.

4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti della stessa amministrazione.

5. Il dipendente che aspiri ad una promozione, ad un trasferimento o ad un altro provvedimento, non si adopera per influenzare coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua adozione, né chiede o accetta che altri lo facciano.

6. Il dipendente che debba o possa adottare o influire sull'adozione di decisioni in ordine a promozioni, trasferimenti o altri provvedimenti relativi ad altri dipendenti, non accetta, né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate, in qualunque forma, a loro favore o a loro danno. Il dirigente che riceva una simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non è conforme al corretto comportamento di un dipendente pubblico, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente.

Art. 9.

Comportamento nella vita sociale

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona ne fa altrimenti intendere, di propria iniziativa tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10.

Comportamento in servizio

1. Il dirigente, salvo giustificato motivo, non ritarda né delega ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Durante l'orario di lavoro, il dipendente non può assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente dell'ufficio.

3. Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o cerimonie che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio.

4. Il dipendente non utilizza a fini privati carta intestata o altro materiale di cancelleria, né elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell'ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali. Durante l'orario d'ufficio, il dipendente limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.

6. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti di ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

7. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità che siano offerte a causa dell'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio.

Art. 11.

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico delle richieste e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto, motivando genericamente il rifiuto con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene sempre informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. Nel caso in cui organi di stampa riportino notizie inesatte sull'amministrazione o sulla sua attività, o valutazioni che vadano a detrimento della sua immagine, la circostanza va fatta presente al dirigente dell'ufficio, che valuterà l'opportunità di fare precisazioni con un comunicato ufficiale.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni con i cittadini, il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

Art. 12.

Contratti

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. Se il suo ufficio è coinvolto in queste attività, dell'astensione informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13.

Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

1. Il dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio al quale è preposto, in relazione agli standard di qualità e di quantità dei servizi fissati dall'amministrazione in apposite carte dei diritti dell'utente. L'informazione è resa con particolare riguardo alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili, semplificazione e celerità delle procedure, osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze e segnalazioni.

Art. 14.

Aggiornamento del codice

1. Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei suggerimenti che provengano dalle singole amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali nonché da associazioni di utenti o consumatori, a modificare e a integrare le disposizioni contenute nel presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai sensi degli articoli 50 e 58-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nelle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.

97A4691

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 204/97 del 12 maggio 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova in data 17 marzo 1997 (nelle ore pomeridiane) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automibilistico di Genova in data 17 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4710

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 giugno 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I grado e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale del 20 novembre 1996 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Perpinà Prieto Silvia i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal provveditorato agli studi di Catania, sostenuta dall'interessata il 4 aprile 1997;

Decreta:

I titoli: «Licenciado en filologia» (seccion de filologia moderna, especialidad de filologia inglesa) e «certificado de aptitud pedagogica», conseguiti in Spagna dalla sig.ra Perpinà Prieto Silvia, nata a Barcellona (Spagna) il 2 gennaio 1967, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I grado e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 3 giugno 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A4638

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 aprile 1997.

Rettifica al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco 28 febbraio 1997 concernente: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell' art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell' art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell' art. 1, comma 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell' 8 agosto 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 28 febbraio 1997, con cui in attuazione del parere espresso dalla Commissione stessa nelle sedute del 2 ottobre 1995 e dell'8 gennaio 1997, sono state apportate modifiche alla classificazione della specialità medicinale Osteotonina;

Considerato che per mero errore materiale nell'allegato 1 al provvedimento citato è stata indicata la confezione «5 fiale siringa da 10 U.I.» anziché la confezione «5 fiale siringa da 100 U.I.» della specialità medicinale Osteotonina;

Ritenuto di dover rettificare tale errore materiale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 28 febbraio 1997 concernente «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1997, la frase «5 fiale siringa da 10 U.I.» viene modificata in «5 fiale siringa da 100 U.I.».

2. Resta invariata ogni altra disposizione recata dal citato provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1997

Il Ministro: BINDI

97A4693

DECRETO 30 aprile 1997.

Rettifica al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco 28 febbraio 1997 concernente: «Modificazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 9 luglio 1996, pubblicato nel. supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1997, con cui sono state apportate modifiche alla classificazione di alcune specialità medicinali;

Vista in particolare la modifica apportata alla classificazione della specialità medicinale Sificetina della ditta farmaceutica SIFI che, in attuazione del parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 3 febbraio 1997, è stata classificata in classe «C» per le due confezioni «pomata oftal. 5 gr 1%» e «collirio 5 ml 0,4%»;

Considerato che per mero errore materiale nell'allegato 1 al provvedimento citato è stata indicata la confezione «collirio 5 ml 4%» anziché la confezione «collirio 5 ml 0,4%» della specialità medicinale Sificetina;

Ritenuto di dover rettificare tale errore materiale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco, del 28 febbraio 1997 concernente «Modificazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1997, la frase «collirio 5 ml 4%» viene modificata in «collirio 5 ml 0,4%».

2. Resta invariata ogni altra disposizione recata dal citato provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1997

Il Ministro: BINDI

97A4694

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 marzo 1997.

Riapertura dei termini per le assunzioni ai sensi dell'art. 6 della legge n. 451/1994.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 luglio 1994, n. 451, recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, ed in particolare l'art. 6 relativo alle misure sperimentali in materia di occupazione;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 31 marzo 1994, relativo all'approvazione del piano occupazionale concordato il 20 dicembre 1993 tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori e dei datori di lavoratori del settore calzaturiero, con il quale sono state previste misure per la realizzazione di un incremento occupazionale di 5.000 unità;

Visti i decreti ministeriali del 9 marzo 1995 e del 29 marzo 1995, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 10 aprile 1995 e il 4 maggio 1995, relativi al riconoscimento alle imprese elencate negli stessi, del beneficio dello sgravio degli oneri previdenziali e assistenziali a loro carico per i lavoratori assunti secondo le modalità previste nei piani aziendali;

Viste le norme del trattato istitutivo della CEE del 25 marzo 1957 in materia di concorrenza ed in particolare la sezione 3, articoli 92 e 93 concernenti «aiuti concessi dagli Stati»;

Considerato che ai punti 3.2 e 3.4 della disciplina comunitaria 92/c 213/02 in materia di aiuti di Stato adottata dalla Commissione UE in data 20 maggio 1992 sono ritenuti non soggetti al divieto dell'art. 92, par. 1, del suddetto trattato, gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese *de minimis*;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996 che, a seguito della comunicazione della Commissione CE 96/c 68/06 che fissa a 100.000 ECU l'importo massimo degli aiuti *de minimis* in un triennio, ha autorizzato le imprese di cui ai sopracitati decreti ministeriali ad effettuare ulteriori assunzioni fino a sette unità, se industriali e a otto unità, se artigiane;

Considerato che l'intervenuta apertura di infrazione da parte della D.G.4 della C.E. non ha consentito la realizzazione del progetto così come approvato con il decreto interministeriale del 31 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende di cui agli elenchi allegati ai decreti ministeriali 9 marzo 1995 e 29 marzo 1995, ammesse ai benefici previsti dall'art. 6 della legge 19 luglio 1994, n. 451, possono effettuare le assunzioni agevolate, secondo i piani già presentati, fino a sette unità se industriali e ad otto unità se artigiane.

Qualora le stesse aziende abbiano presentato piani che prevedano un numero di assunzioni inferiore ai suddetti limiti, possono riproporre, all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio e alla divisione X della Direzione generale dei rapporti di lavoro, domanda, con il relativo piano integrativo, per assumere ulteriori unità fino al raggiungimento dei limiti sopraindicati.

Le aziende non incluse nei suddetti elenchi, interessate ad effettuare assunzioni, fino a sette unità se industriali e ad otto unità se artigiane, con il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 6 della legge 19 luglio 1994, n. 451, possono presentare domanda e relativo piano di assunzione, all'uffici provinciale del lavoro competente per territorio e alla Direzione generale dei rapporti di lavoro, div. X.

Le aziende interessate saranno ammesse ai benefici di cui all'art. 6 della legge n. 451/1994 secondo le modalità stabilite agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto interministeriale 31 marzo 1994.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 9 marzo 1995 è sostituito dal seguente.

Le aziende beneficiarie sono tenute a:

a) procedere alle assunzioni entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto;

b) rilasciare la dichiarazione che nei dodici mesi precedenti alle assunzioni, non hanno effettuato licenziamenti per riduzione del personale;

c) effettuare almeno 1/3 delle assunzioni dalle liste di mobilità e CIGS. Tuttavia, se entro dieci giorni l'azienda non reperisce, dalle suddette liste, personale con i requisiti richiesti, potrà assumere dalle normali liste del collocamento ordinario;

d) nel casi di assunzione di addetti dalle normali liste del collocamento ordinario, assicurarsi che essi siano iscritti da almeno quarantacinque giorni;

e) inquadrare i lavoratori assunti secondo il piano generale approvato;

f) i benefici di cui al presente decreto non spettano nei casi di cui al comma 4-*bis* dell'art. 8 della legge n. 223/1991 come aggiunto dal comma 1 dell'art. 2 della legge n. 451/1994.

Art. 3.

Le agevolazioni di cui al presente decreto saranno concesse entro i limiti delle disponibilità economiche residuate a seguito del parziale utilizzo dei fondi di cui all'art. 11 del decreto interministeriale 31 marzo 1994.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 21 marzo 1997

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 170

97A4695

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Rettifica alla delibera del 18 dicembre 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Vista la deliberazione del 18 dicembre 1996 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997 — con la quale, tra l'altro, sono stati ammessi a finanziamento, a valere sulle disponibilità del sopracitato art. 20, alcuni progetti della regione Veneto;

Rilevato che per il progetto concernente la realizzazione di una RSA per disabili portatori di sclerosi multipla di Padova l'importo del finanziamento e stato indicato nella sopracitata delibera, per mero errore materiale, in lire 2.647 milioni, anziché lire 2.467 milioni;

Ritenuto di dover procedere alla necessaria rettifica;

Delibera:

La deliberazione del 18 dicembre 1996 citata in premessa e rettificata come di seguito specificato, limitatamente all'importo del finanziamento destinato al sottoindicato progetto:

Regione Veneto:

realizzazione RSA per disabili portatori di sclerosi multipla di Padova - 2.467 milioni di lire, anziché 2.647 milioni di lire.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 213

97A4639

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione della proroga dei termini di scadenza della convenzione «Conv. 30/90. Sistemazione del litorale di Ponente (Città di Bisceglie - Bari)».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Viste le proprie delibere in data 20 novembre 1995 e del 26 giugno 1996 con le quali il CIPE ha approvato una perizia di variante ai lavori oggetto della convenzione n. 30/90 fissando il termine per la chiusura della convenzione al 6 febbraio 1997;

Vista la nota 20449 con la quale il comune di Bisceglie ha chiesto una proroga al predetto termine fino al 6 giugno 1998;

Vista la nota n. 8/131 del 3 febbraio 1997 con la quale il nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga dei termini della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine di scadenza della convenzione n. 30/90 è prorogato al 6 giugno 1998.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 209

97A4640

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una autorimessa interrata e sistemazione esterna da parte dei signori Biffi Giovanni e Rovagnati Gabriella. (Deliberazione n. VI/25751).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico sociale;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponenete riferisce:

che in data 18 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Colle Brianza (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Biffi Giovanni e Rovagnati Gabriella per la realizzazione di una autorimessa interrata e sistemazione esterna;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolata ambientalmente con decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), mappali numeri 80, 829, 81, 82, 830 e 83 limitatamente all'area interessata dalle opere, dall'ambito territoriale 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di autorimessa interrata e sistemazione esterna;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 marzo 1997

Il segretario: MORONI

97A4641

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, oer la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale da parte del comune fra le località Casere, Prà Sparona e Pozzolo. (Deliberazione n. VI/25752).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico sociale;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponenete riferisce:

che in data 9 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Pasturo (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale fra le località Casere, Prà Sparona e Pozzolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esi-

genza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Lecco), mappali numeri 965, 966, 970, 971, 975, 976, 977, 978, 980, 994, 997, 998, 1000, 1001, 1002, 1007, 1011, 1017, 1022, 1023, 1026, 1027, 2032, 2033, 2038, 2040, 2041, 2048, 2049, 2052, 2426, 2893 censuario di Pasturo e 958, 1306, 1307, 1341 censuario di Baiedo per la parte interessata alle opere, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale fra le località Casere, Prà Sparona e Pozzolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 marzo 1997

Il segretario: MORONI

97A4642

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ossuccio, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kv ed a 0,4 kv da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/25753).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponenete riferisce:

che in data 21 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Ossuccio (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel S.p.a. per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kv ed a 0,4 kv in cavo sotterraneo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza

ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ossuccio (Como), mappali numeri 1505, 1506/a, 1506/b, 1507, 1575, 1515, 1514, 1526, 1527, 1528, 1533, 1529, 1532, 1286, 1284, 1283, 1281, 1280, 1263, 1268, 1272, 1254, 1257, 1217, 1218, 1215, 1246, 1219, 1300, 1326, 1322, 1315, 1314, 1313, 1308, 1311, 2661, 2693, 2374, 3212, 2375, 2662, 1460, 2670, 1531, 1942, 2089, 1939 e l'area ubicata in comune di Sala Comacina (Como), mapp. 1552 dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kv ed a 0,4 kv in cavo aereo e sotterraneo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 marzo 1997

Il segretario: MORONI

97A4643

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vèleso, dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria e miglioramento della strada «Veleso Monti di Là» da parte della comunità montana del Triangolo Lariano. (Deliberazione n. VI/25968).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter.*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponenete riferisce:

che in data 10 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Veleso (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della comunità montana del Triangolo Lariano per la manutenzione straordinaria e miglioramento della strada «Veleso Monti di Là»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione

dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Veleso (Como), mappali numeri 439, 441, 478, 479, 496, 492/a, 1336, 1338 dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria e miglioramento della strada «Veleso Monti di Là»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la deliberazione di giunta reginale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 marzo 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4644

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casargo, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di una pista da sci in località Alpe Paglio da parte della società Tur.Po.Va. (Deliberazione n VI/25971)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n, 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponenete riferisce:

che in data 11 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Casargo (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della soc. Tur.Po.Va. per la sistemazione di pista da sci in località Alpe Paglio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Casargo (Lecco), mappali numeri 3629, 3630, 3631, 3628, 3627, 3626, 3625, 3624, 4611, 4610, 3622 foglio 28 per la parte interessata dalle opere dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione pista da sci in località Alpe Paglio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la deliberazione di giunta reginale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 marzo 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4645

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cremia, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada antincendio di collegamento delle località Marte e Mirera da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/25972).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*.

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponenete riferisce:

che in data 18 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Cremia (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune di Cremia per la realizzazione di strada antincendio di collegamento delle località Marte e Mirera;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto ministeriale 11 settembre 1973;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cremia (Como), mappali numeri 5846, 5849, 5850, 5851, 8123, 8122, 5858, 5863, 5786, 5785, 5989, 5990, 5992, 5993 relativamente all'area interessata all'intervento dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada antincendio di collegamento delle località Marte e Mirera;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 marzo 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4646

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-1996;

Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 10 ottobre 1996;

Veduto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico più sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 830 del vigente testo dello statuto, al titolo XVIII e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia secondo il seguente articolato:

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Art. 1.

È costituita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi di Pavia (sede di Varese). La scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia articolata in due indirizzi:

a) ginecologia e ostetricia;

b) fisiopatologia della riproduzione umana,

risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia - sede di Varese, del dipartimento di scienze cliniche e biologiche di Varese (sede amministrativa della scuola) e quelle dell'ospedale multizonale di Varese rispondente a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 ed il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico-disciplinari e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno (3 con indirizzo in ginecologia e ostetricia e 1 con indirizzo in fisiopatologia della riproduzione) di corso, per un totale di 20 specializzandi.

Art. 7.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 8.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

A. *Area propedeutica*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori: E04 B Biologia molecolare
E09 B Istologia
E11 B Biologia applicata
F03 X Genetica medica

B. *Area di oncologia*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settori: F04 A Patologia generale
F04 C Oncologia medica

C. *Area di laboratorio e diagnostica oncologica*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia ed istipatologia, e diagnostica per immagini.

Settori: F04 B Patologia clinica
F06 A Anatomia patologica
F18 X Diagnostica per immagini

D. *Area di oncologia medica*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi

Settori: F04 B Patologia clinica
F04 C Oncologia medica

E. *Area di epidemiologia e prevenzione*

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01 X Statistica medica
F22 A Igiene generale ed applicata

F. *Area di ginecologia*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la diagnostica e la terapia, in particolare chirurgica, delle patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F08 A Chirurgia generale
F08 B Chirurgia plastica
F10 X Urologia
F20 X Ginecologia ed ostetricia
F2 1 X Anestesiologia

G. *Area dell'ostetricia*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attività diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attività terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie.

Settori: F20 X Ginecologia ed ostetricia
F21 X Anestesiologia

a) *indirizzo di ginecologia ed ostetricia*

H. *Area della ginecologia oncologica*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori: F04 C Oncologia medica
F18 X Diagnostica per immagini e radioterapia
F20 X Ginecologia ed ostetricia
F21 X Anestesiologia

b) *indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana*

I. *Area della fisiopatologia della riproduzione umana*

Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e della deontologia.

Settori: E09 B Istologia
F07 E Endocrinologia
F20 X Ginecologia ed ostetricia
F22 B Medicina legale

Art. 9.

L'attività didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue:

I Anno

Area propedeutica (ore 80)
E04 B Biologia molecolare, ore 15
E09 B Istologia, ore 30
E11 B Biologia applicata, ore 15
F03 X Genetica medica, ore 20

Area della ginecologia (ore 60)
F20 X Ginecologia e ostetricia, ore 60

Area dell'ostetricia (ore 60)
F20 X Ginecologia e ostetricia, ore 60

II Anno

Area di oncologia (ore 30)
F04 A Patologia generale, ore 15
F04 C Oncologia medica, ore 15

Area di laboratorio e diagnostica oncologica (ore 70)
F04 B Patologia clinica, ore 10
F06 A Anatomia patologica, ore 30
F18 X Diagnostica per immagini, ore 30

Area di ginecologia (ore 70)
F20 X Ginecologia e ostetricia, ore 30
F08 A Chirurgia generale, ore 40

Area dell'ostetricia (ore 30)
F20 X Ginecologia e ostetricia, ore 30

III Anno

Area di oncologia medica (ore 30)
F04 B Patologia clinica, ore 15
F04 C Oncologia medica, ore 15

Area di epidemiologia e prevenzione (ore 30)
F01 X Statistica medica, ore 15
F06 A Igiene generale e applicata, ore 15

Area di ginecologia (ore 70)
F20 X Ginecologia e ostetricia, ore 40
F08 A Urologia, ore 30

Area dell'ostetricia (ore 70)
F20 X Ginecologia e ostetricia, ore 40
F21 X Anestesiologia, ore 30

IV Anno

Area della ginecologia (ore 55)
F20 X Ginecologia e ostetricia, ore 30
F08 B Chirurgia plastica, ore 15
F2 1 X Anestesiologia, ore 10

Area dell'ostetricia (ore 40)
F20 X Ginecologia e ostetricia, ore 30
F2 1 X Anestesiologia, ore 10

Area della ginecologia oncologica (ore 35)
F04 C Oncologia medica, ore 20
F18 X Diagnostica per immagini, ore 15

Area della fisiopatologia della riproduzione umana (ore 70)
F09 B Istologia, ore 10
F07 E Endocrinologia, ore 40
F22 B Medicina legale, ore 20

V Anno

a) indirizzo di ginecoloia ed ostetricia

Area della ginecologia oncologica (ore 200)
F04 C Oncologia medica, ore 50
F18 X Diagnostica per immagini, ore 50
F20 X Ginecologia e ostetricia, ore 50
F21 X Anestesiologia, ore 50

b) indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana

Area della fisiopatologia della riproduzione umana (ore 200)
F09 B Istologia, ore 50
F07 E Endocrinologia, ore 50
F20 X Ginecologia e ostetricia, ore 50
F22 B Medicina legale, ore 50

Art. 10.

Durante i 5 anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991):

cattedra di ginecologia e ostetricia del dipartimento di scienze mediche e biologiche di Varese;

divisione A di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Circolo di Varese;

divisione di ginecologia e ostetricia dell'ospedale «Filippo Del Ponte» di Varese.

La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale più le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8.

Art. 11.

Il consiglio della scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in ginecologia e ostetricia secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8, nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche ivi comprese le attività pratiche cliniche, di laboratorio e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 12.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 13.

Il consiglio della scuola può autorizzare la frequenza all'estero di strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

Art. 14.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito indicato:

6 mesi di chirurgia generale;

attività di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi;

attività diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi;

almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quli almeno il 15% condotti come primo operatore;

almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana la parte chirurgica è ridotta del 20% e lo specializzando deve aver eseguito procedure di fecondazione assistita in almeno 150 casi, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Art. 15.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle Scuole di specializzazione».

Pavia, 19 maggio 1997

Il rettore

97A4594

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 12 maggio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova emanato con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1995;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha deliberato, nelle sedute dell'8 luglio 1996, 30 settembre 1996, 11 novembre 1996 e 16 dicembre 1996 modifiche agli articoli 2, 3, 4 11, 12, 14, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 45 dello statuto;

Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza con rettorale, prot. n. 10753 del 4 febbraio 1997, raccomandata a.r. ricevuta dal Ministero l'8 febbraio 1997;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ha segnalato rilievi entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e che pertanto per tali modifiche può essere emanato il relativo decreto rettorale;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto generale d'Ateneo in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Genova. Gli articoli con le modifiche inserite sono pubblicate nell'allegato *A*, che è parte integrante del presente decreto:

Art. 2 *(Il senato accademico)*. — La lettera *e)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*e)* cinque rappresentanti degli studenti, eletti fra gli studenti che non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni.».

Art. 3 *(Il consiglio di amministrazione)*. — Al comma 1 è aggiunta la lettera *l)* nella seguente formulazione:

«*l)* può determinare emolumenti ai componenti per la presenza alle sedute degli organi centrali.».

La lettera *c*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) due rappresentanti dei professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia, due rappresentanti dei professori di ruolo e fuori ruolo di seconda fascia, due rappresentanti dei ricercatori;».

La lettera *e)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*e)* tre rappresentanti degli studenti, eletti fra gli studenti che non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni;».

Art. 4. *(L'osservatorio sull'attività dell'Ateneo)*. — La lettera *m)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*m)* il direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego della Liguria;».

Art. 11 *(Il consiglio di facoltà)*. — Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori confermati che appartengono alla facoltà, da rappresentanti degli studenti e da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo facenti capo alla facoltà. Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al cinquanta per cento dei professori di ruolo e fuori ruolo, la loro appartenenza al collegio è limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianità nel ruolo e, subordinatamente, dell'anzianità anagrafica.».

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La rappresentanza degli studenti è pari ad una unità ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di sette fino a un massimo di undici; di tale rappresentanza una unità è riservata agli iscritti al dottorato di ricerca e una agli iscritti alle scuole di specializzazione, ove presenti in facoltà, eletti con collegi separati. Qualora alle elezioni abbia partecipato almeno un terzo degli studenti aventi diritto al voto, il numero dei rappresentanti è il maggiore tra quello prima determinato e quello dato dal quindici per cento, arrotondato all'intero superiore, dei componenti il consiglio. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni. Le norme sul procedimento elettorale sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.».

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il consiglio di facoltà è presieduto dal preside. Per la validità delle adunanze occorre che la maggioranza dei presenti sia costituita da professori di ruolo e fuori ruolo.».

Art. 12 *(Il preside)*. — Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il preside designa un vicepreside tra i professori di ruolo e fuori ruolo aventi titolo all'elettorato passivo di preside. Il vicepreside viene nominato dal rettore, supplisce il preside in tutte le sue funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento e decade con l'insediamento del nuovo preside. Il vicepreside, quando sostituisce il preside in senato accademico, ha voto consultivo.».

Art. 14 *(Il consiglio di corso di laurea o di diploma)*. — Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La rappresentanza degli studenti è pari ad una unità ogni trecento iscritti, o frazione superiore ai centocinquanta, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove. Qualora alle elezioni abbia partecipato almeno un terzo degli studenti aventi diritto al voto, il numero dei rappresentanti è il maggiore tra quello prima determinato e quello dato dal quindici per cento, arrotondato all'intero superiore, dei componenti il consiglio.».

Art. 16 *(Altri organi collegiali per l'organizzazione della didattica)*. — Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio è presieduto dal direttore della scuola. Ad esso si applicano, sia per l'elezione sia per le attribuzioni, le norme relative ai presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma.».

Art. 19 *(Il consiglio di area scientifico- disciplinare)*. — La lettera *b)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*b)* costituisce un'apposita commissione per esaminare le domande relative ai finanziamenti per la ricerca scientifica e proporre al senato accademico l'assegnazione dei finanziamenti alle singole ricerche, nell'ambito dei fondi resi disponibili per l'area, anche sulla base di una valutazione dei rendiconti delle ricerche effettuate negli anni precedenti;».

Art. 20 *(Il dipartimento)*. — L'introduzione al comma 2 è sostituita dalla seguente:

«2. Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori, esercita le seguenti attribuzioni:».

Art. 24 *(L'istituto)*. — L'introduzione al comma 2 è sostituita dalla seguente:

«2. L'istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori, esercita le seguenti attribuzioni:».

Art. 26 *(Il direttore di istituto)*. — Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo dell'istituto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore è costituito dai membri del consiglio

di istituto; le procedure per l'elezione del direttore sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici.».

Art. 27 *(Il centro di ricerca)*. — Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il centro di ricerca è una struttura atta allo svolgimento di esclusiva attività di ricerca, finalizzata a un definito obiettivo scientifico, cui partecipano docenti di più strutture.».

Art. 28 *(Il centro interdipartimentale di servizio)*. — Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il centro interdipartimentale di servizio è una struttura per la gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di più strutture.».

Art. 31 *(Corsi di studio attivabili)*. — Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono attivabili presso l'Università di Genova i corsi di diploma universitario, le scuole dirette a fini speciali, i corsi di laurea, le scuole di specializzazione elencati nel regolamento didattico di Ateneo. Per ciascuno di essi l'Ateneo rilascia i relativi titoli, in base alle norme vigenti.».

Art. 33 *(Attività di supporto alla didattica)*. — Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di cui al comma 1, per un massimo di sessanta ore l'anno, possono essere svolte da insegnanti di ruolo delle scuole medie, da laureati dipendenti di ruolo da altre amministrazioni pubbliche, o da laureati dipendenti da enti di ricerca o da enti o aziende pubbliche o private con cui l'Università abbia stipulato convenzioni. Per gli eventuali oneri vale quanto stabilito dal comma 1.».

Art. 45 *(Norme per la designazione di titolari di organi individuali e membri di organi collegiali)*. — Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le designazioni elettive dei componenti degli organi collegiali previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto può votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero inferiore, dei nominativi da designare. Le elezioni per le rappresentanze negli organi collegiali, salvo quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3, gli organi collegiali sono validamente costituiti anche se non sono stati designati i rappresentanti di una o più categorie di elettori perché non è stato raggiunto il necessario numero di votanti».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 maggio 1997

Il rettore: PONTREMOLI

ALLEGATO *A*

Capo I

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 2.

Il senato accademico

1. Il senato accademico determina le linee generali dell'attività e definisce la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo. In particolare, il senato accademico:

a) esercita la potestà regolamentare di Ateneo, nonché il controllo riguardo ai regolamenti delle strutture e degli organismi dotati di autonomia regolamentare secondo le norme del presente Statuto;

b) determina, su proposta del rettore, sentito il nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, criteri per la definizione e la revisione degli organici del personale docente, sulla base delle effettive esigenze didattiche e scientifiche, e ne delibera la conseguente allocazione;

c) determina criteri e, sulla base di essi, presenta motivate proposte al consiglio di amministrazione per la definizione e la revisione degli organici relativi al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; con le stesse modalità provvede per l'organico dei dirigenti;

d) elabora e approva, sentiti i consigli di facoltà e di dipartimento e il consiglio di amministrazione, il piano poliennale di sviluppo dell'Ateneo, nonché ogni altro piano previsto dalla legge;

e) formula direttive e proposte sul riparto e l'utilizzazione delle risorse finanziarie dell'Ateneo, nonché sull'impiego delle disponibilità patrimoniali ed edilizie;

f) su proposta del rettore approva, sentito il consiglio di amministrazione, il programma annuale e la relazione consuntiva annuale di attività dell'Ateneo;

g) esprime parere sul progetto di bilancio di previsione predisposto dal consiglio di amministrazione, sulla base del programma annuale di attività di cui al punto *f)*;

h) approva, sentito il consiglio di amministrazione, il piano edilizio di Ateneo predisposto dal rettore, tenendo conto delle linee di sviluppo contenute nel piano poliennale;

i) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito il consiglio di amministrazione, le modifiche di assetto dei corsi di studio, delle strutture scientifiche e di servizio dell'Ateneo, incluse le nuove istituzioni e le soppressioni, nel rispetto delle leggi applicabili in materia;

l) propone, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto sentito il consiglio di amministrazione, l'istituzione o la soppressione di facoltà dell'Ateneo agli organi competenti;

m) delibera, sentito il consiglio di amministrazione, sulle modifiche statutarie sulla base delle procedure previste nel titolo V;

n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Compongono il senato accademico:

a) il rettore;

b) i presidi delle facoltà istituite nell'Ateneo;

c) un numero di rappresentanti eletti dalle aree scientifico-disciplinari di Ateneo pari al numero dei presidi;

d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente;

e) cinque rappresentanti degli studenti, eletti fra gli studenti che non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni.

3. Alle sedute del senato accademico partecipano, con voto consultivo, e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il pro rettore e il direttore amministrativo, o chi legalmente lo sostituisce, che esercita anche le funzioni di segretario.

4. L'elettorato attivo e passivo dei membri del senato accademico eletti dalle aree scientifico-disciplinari di Ateneo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori fuori ruolo e ai ricercatori confermati riuniti in cinque collegi scientifico-disciplinari di Ateneo. Al ricercatori non ancora confermati spetta solo l'elettorato attivo. Ciascun elettore esprime una sola preferenza.

5. I collegi scientifico-disciplinari di Ateneo sono i seguenti:

biologico-medico;

economico-giuridico-politico;

scientifico;

tecnologico;

umanistico.

L'elenco delle aree scientifico-disciplinari che costituiscono ciascun collegio è contenuto nella tabella A allegata al presente statuto. I professori o ricercatori che risultassero inseriti in più di un collegio devono esercitare opzione tra di essi. Eventuali variazioni sono deliberate dal senato accademico sentiti i consigli delle aree scientifico-disciplinari interessate.

6. Ciascun collegio ha diritto ad almeno due rappresentanti. Ulteriori integrazioni per ottenere la parità col numero dei presidi sono effettuate attribuendo progressivamente un terzo rappresentante a ciascun collegio, a partire da quello con il maggior numero di componenti e proseguendo in ordine decrescente rispetto al numero di componenti. In caso di parità si procede per sorteggio.

7. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Finché possibile, i successivi eletti devono appartenere ad aree diverse. È garantita una riserva, fino al raggiungimento di due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori confermati. La riserva viene attivata per i candidati che abbiano ottenuto nel proprio collegio la maggior percentuale di voti, purché non inferiore al dieci per cento dei voti espressi.

8. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente sono eletti con elettorato attivo e passivo riservato ai membri della categoria rappresentata. I rappresentanti degli studenti sono eletti con elettorato attivo e passivo riservato ai rappresentanti degli stessi nei consigli di facoltà.

9. I membri del senato accademico eletti dalle aree scientifico-disciplinari, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente e i rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e vengono eletti in unica elezione per tutti i collegi definiti. I membri eletti dalle aree scientifico-disciplinari sono tenuti all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. I presidi sono membri di diritto del senato accademico e decadono allo scadere del proprio mandato. Le norme elettorali del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

10. Il rettore presiede il senato accademico e lo convoca in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi predisponendone l'ordine del giorno. Il senato può essere convocato in via straordinaria su iniziativa del presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per difetto.

11. Il senato accademico può istituire al proprio interno una giunta, presieduta dal rettore, alla quale possono essere affidate istruttorie nonché deleghe motivate per compiti specifici. Sono escluse dai provvedimenti delegabili tutte le deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata.

12. Il senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento, inclusa la definizione delle materie delegabili alla giunta.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo e ne verifica l'esecuzione. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) elabora e approva, sentito il senato accademico, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) approva i bilanci di previsione sulla base dei piani annuale e poliennale di attività redatti dal senato accademico;

c) approva il conto consuntivo;

d) valuta l'attuabilità delle previsioni contenute nel piano edilizio quantificandone l'incidenza sul bilancio di Ateneo;

e) valuta l'attuabilità delle direttive e delle proposte del senato accademico in merito all'utilizzazione e alla ripartizione delle risorse finanziarie quantificandone l'incidenza sul bilancio dell'Ateneo e, conseguentemente, approva senza modifiche o respinge, con adeguata motivazione, le proposte;

f) su parere del senato accademico approva le convenzioni tra Università e soggetti pubblici e privati, secondo le norme contenute nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università e definisce i criteri e le modalità dei relativi inventari;

h) approva i provvedimenti in materia di contribuzioni a carico degli studenti con riferimento a quanto previsto dalle norme di legge applicabili in materia;

i) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti;

l) può determinare emolumenti ai componenti per la presenza alle sedute degli organi centrali.

2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

a) il rettore;

b) il direttore ammmistrativo;

c) due rappresentanti dei professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia, due rappresentanti dei professori di ruolo e fuori ruolo di seconda fascia, due rappresentanti dei ricercatori;

d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente;

e) tre rappresentanti degli studenti, eletti fra gli studenti che non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni:

f) il presidente della regione Liguria;

g) il sindaco di Genova;

h) un rappresentante del governo.

Partecipa inoltre alle sedute, senza diritto di voto, il prorettore.

3. Il consiglio di amminstrazione é costituito con decreto del rettore ed è validamente costituito, se oltre al rettore e al direttore amministrativo, risultano designati i rappresentanti di cui ai punti *c), d), e)* del comma 2.

4. Per l'elezione del consiglio di amministrazione i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia, i ricercatori, il personale tecnico-ammmistrativo e dirigente e gli studenti sono riuniti in distinti collegi unici di Ateneo. Per i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e il personale tecnico amministrativo e dirigente l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i membri di ciascun collegio. L'elettorato attivo e passivo dei rappresentanti dei ricercatori spetta ai ricercatori confermati mentre ai ricercatori non ancora confermati spetta solo l'elettorato attivo. L'elettorato attivo e passivo dei rappresentanti degli studenti è riservato ai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà, riuniti in un unico collegio. Il consiglio di ammministrazione dura in carica tre anni accademici. I professori ed i ricercatori eletti sono tenuti all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Le norme elettorali sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

5. Il consiglio di amminstrazione è presieduto dal rettore che lo convoca in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi predisponendone l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione può essere convocato in via straordinaria su iniziativa del presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per difetto.

6. Il consiglio di amministrazione a maggioranza degli aventi diritto adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento.

Capo II

ORGANI SUSSIDIARI

Art. 4.

L'osservatorio sull'attività dell'Ateneo

1. Allo scopo di acquisire valutazioni e suggerimenti su possibili modalità di miglioramento dei collegamenti e degli interscambi culturali tra l'Università e il contesto territoriale, economico e sociale in cui essa è inserita, l'Università istituisce l'osservatorio sull'attività dell' Ateneo.

2. In particolare, l'osservatorio sull'attività dell'Ateneo:

a) predispone annualmente un documento contenente valutazioni e suggerimenti sulla relazione annuale del nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, che viene trasmesso al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione;

b) effettua annualmente una valutazione delle attività culturali e formative, sia istituzionali che aggiuntive, svolte dall'Ateneo e avanza, quando ne ravvisa l'opportunità, suggerimenti e proposte per il loro miglioramento;

c) esprime parere al senato accademico sul piano di sviluppo poliennale dell'Ateneo;

d) formula, in qualsiasi momento ritenuto opportuno, pareri e proposte per il miglioramento dell'interazione culturale tra Università e il contesto territoriale, economico e sociale;

e) svolge tutti gli altri compiti che gli sono conferiti dalle norme vigenti.

3. Sono componenti permanenti dell'osservatorio sull'attività dell'Ateneo:

a) il rettore;

b) il direttore amministrativo;

c) un componente designato nel suo interno dal senato accademico;

d) un componente designato nel suo interno dal consiglio di amministrazione;

e) il presidente della regione Liguria;

f) i presidenti delle province liguri;

g) il sindaco di Genova;

h) il sovrintendente scolastico regionale per la Liguria;

i) il presidente dell'Unioncamere della Liguria;

l) il presidente della Federindustria della Liguria;

m) il direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego della Liguria;

n) un componente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

o) un componente designato dal rettore tra esperti di riconosciute competenze nell'ambito delle attività dell'Unione europea di interesse per l'Università.

Per la discussione di tematiche di specifico interesse, possono essere cooptate come ulteriori componenti dell'osservatorio persone dotate di particolari competenze, quali ad esempio i presidenti di ordini professionali. Salvo quanto disposto dai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del presente comma, non possono far parte dell'osservatorio sull'attività dell'Ateneo persone che prestino servizio a qualunque titolo presso l'Università di Genova.

4. L'osservatorio sull'attività dell'Ateneo, a maggioranza degli aventi diritto, si dota di un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento.

TITOLO II
STRUTTURE E ARTICOLAZIONI INTERNE DELL'ATENEO

Art. 11.
Il consiglio di facoltà

1 Il consiglio di facoltà definisce le strategie di indirizzo della facoltà, adotta le delibere ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente. In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone al senato accademico, per quanto di competenza, modifiche del regolamento didattico di Ateneo elaborate anche sulla base di proposte dei consigli di corso di studio interessati e comunque udito il loro parere, anche di concerto con altre facoltà interessate;

b) coordina le attività didattiche programmate dai consigli di corso di studio;

c) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica, nell'ambito di quelle rese disponibili e degli indirizzi generali definiti dagli organi centrali dell'Ateneo, anche su proposta dei consigli di corso di studio e sentiti i dipartimenti per la parte di competenza;

d) procede alla copertura degli insegnamenti di competenza attivati nell'ambito di quanto previsto negli ordinamenti didattici di Ateneo attraverso l'attribuzione dei compiti didattici, il conferimento di eventuali supplenze e l'eventuale pareggiamento di corsi liberi, fatto salvo il consenso degli interessati ove richiesto dalla legge; valuta le proposte di insegnamenti liberi ed il loro eventuale pareggiamento;

e) rende nota l'offerta del servizio didattico complessivo pubblicando annualmente il manifesto degli studi;

f) sostiene il servizio didattico organizzando l'attività di tutorato o vigilando sulla sua esecuzione se demandata ai consigli di corso di laurea e di diploma;

g) provvede alla destinazione, nonché alle relative modalità di copertura, dei posti vacanti di professore di ruolo e di ricercatore, tenuto conto delle proposte dei consigli di corso di laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati;

h) formula richieste di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore tenuto conto delle proposte dei consigli di corso di laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati;

i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo, sentito il parere dei consigli di corso di laurea e di diploma ove è impartito l'insegnamento e dei dipartimenti ai quali afferiscono docenti del settore scientifico-disciplinare;

l) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei corsi di studio ove questi esplicano la loro attività;

m) approva la relazione annuale sull'attività didattica della facoltà predisposta dal preside;

n) formula proposte per il piano di sviluppo della facoltà, da sottoporre al senato accademico per l'inclusione nel piano di sviluppo dell'Ateneo;

o) concorre, per quanto di competenza, alla elaborazione dei piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo;

p) approva i piani di studio individuali non conformi alle tabelle allegate al regolamento didattico di Ateneo;

q) approva il regolamento di facoltà nel quale sono contenute le norme di funzionamento della facoltà, inclusa la regolamentazione dei corsi di studio, salvo quelli autorizzati a darsi regolamentazione autonoma, in base al comma 8 dell'art. 14;

r) esprime parere sulla soppressione di facoltà esistenti e sulla istituzione di nuove facoltà;

s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme vigenti.

2. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori confermati che appartengono alla facoltà da rappresentanti degli studenti e da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo facenti capo alla facoltà. Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al cinquanta per cento dei professori di ruolo e fuori ruolo, la loro appartenenza al collegio è limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianità nel ruolo e, subordinatamente, dell'anzianità anagrafica.

3. La rappresentanza degli studenti è pari ad una unità ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di sette fino a un massimo di undici, di tale rappresentanza una unità è riservata agli iscritti al dottorato di ricerca e una agli iscritti alle scuole di specializzazione, ove presenti in facoltà, eletti con collegi separati. Qualora alle elezioni abbia partecipato almeno un terzo degli studenti aventi diritto al voto, il numero dei rappresentanti è il maggiore tra quello prima determinato e quello dato dal quindici per cento, arrotondato all'intero superiore, dei componenti il consiglio. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni. Le norme sul procedimento elettorale sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è pari ad una unità ogni trenta dipendenti per ciascuna facoltà con un limite minimo di due e massimo di cinque rappresentanti. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni. La definizione dell'elettorato delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e le norme sul procedimento elettorale sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

5. Il consiglio di facoltà è legittimimamente costituito anche in caso di mancata o incompleta designazione delle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

6. I professori fuori ruolo, i ricercatori confermati e i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-ammministrativo facenti parte del consiglio di facoltà concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

7. Il consiglio di facoltà è presieduto dal preside. Per la validità delle adunanze occorre che la maggioranza dei presenti sia costituita da professori di ruolo e fuori ruolo.

8. Per le decisioni sugli argomenti di cui ai punti *g), i), l)* del comma 1, la partecipazione alle delibere è così riservata: ai professori di prima fascia per le pratiche relative ai professori di prima fascia; a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo per le pratiche relative ai professori di seconda fascia; a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori facenti parte del consiglio per le pratiche relative ai ricercatori. Per le delibere riguardanti attribuzioni di compiti didattici e scientifici, alla seduta non partecipano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

9. I consigli di facoltà nei propri regolamenti possono predeterminare termini di scadenza per le delibere su materie per cui siano richiesti pareri o debbano essere formulate proposte dai consigli di corso di laurea, di diploma e di dipartimento. In tal caso i consigli di facoltà possono deliberare, anche in assenza di pareri o proposte, nella riunione che immediatamente segue la scadenza dei termini.

Art. 12.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne cura il funzionamento dà esecuzione alle delibere del consiglio di facoltà. In particolare il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila, nell'ambito della facoltà e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme vigenti;

c) sovraintende e vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà avvalendosi della collaborazione dei presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma;

d) predispone la relazione annuale sull'attività didattica della facoltà, sulla base delle relazioni predisposte dai consigli di corso di laurea e di diploma, e il rendiconto analitico delle relative voci di spesa, secondo modalità indicate dal regolamento di facoltà;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli competono in base alle norme vigenti.

2. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti, è tenuto all'osservanza del tempo pieno per tutta la durata del mandato ed è nominato dal rettore. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è membro di diritto del senato accademico.

3. Il corpo elettorale del preside è costituito dai membri del consiglio di facoltà. Il preside è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, con maggiore anzianità anagrafica. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

4. Il preside designa un vicepreside tra i professori di ruolo e fuori ruolo aventi titolo all'elettorato passivo di preside. Il vice-preside viene nominato dal rettore, supplisce il preside in tutte le sue funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento e decade con l'insediamento del nuovo preside. Il vicepreside, quando sostituisce il preside in senato accademico, ha voto consultivo.

Art. 14.

Il consiglio di corso di laurea o di diploma

1. Nelle facoltà è istituito, per ciascuno dei corsi di laurea o di diploma attivati, anche se uno soltanto, e fatto salvo quanto previsto al comma 2, il consiglio di corso di laurea o di diploma, con il compito di gestire tutte le attività didattiche necessarie al conseguimento dei relativi titoli di studio. L'elenco dei corsi di laurea e di diploma attivati è riportato nel regolamento didattico di Ateneo.

2. Due o più consigli di corso di laurea e/o di diploma possono confluire in un unico organismo cui spettano le funzioni dei consigli di provenienza.

3. Il consiglio di corso di laurea o di diploma organizza e coordina l'attività didattica del percorso formativo corrispondente, fatta salva la libertà di insegnamento del singolo docente, formula proposte e fornisce pareri per quanto di competenza ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. In particolare, il consiglio di corso di laurea o di diploma:

a) esamina e approva i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;

b) adotta, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dal regolamento didattico di Ateneo, nuove modalità didattiche;

c) predispone le proposte per la richiesta di professori a contratto;

d) presenta al consiglio di facoltà le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

e) organizza l'attività di tutorato degli studenti del corso di studio di pertinenza, secondo indicazioni fornite dal consiglio di facoltà;

f) predispone per il consiglio di facoltà la relazione annuale sull'attività didattica relativa al corso di laurea o di diploma;

g) formula proposte e, su richiesta, fornisce pareri, per quanto di competenza, al consiglio di facoltà.

4. Sono membri del consiglio di corso di laurea o di diploma:

a) i professori, compresi quelli a contratto, che svolgono la loro attività didattica nel corso di laurea o di diploma;

b) i ricercatori che svolgono compiti didattici nel corso di laurea o di diploma;

c) una rappresentanza degli studenti iscritti al corso;

d) una eventuale rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, dei lettori di madrelingua straniera e di altre possibili categorie definite dal regolamento di facoltà.

5. La rappresentanza degli studenti è pari ad una unità ogni trecento iscritti, o frazione superiore ai centocinquanta, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove. Qualora alle elezioni abbia partecipato almeno un terzo degli studenti aventi diritto al voto, il numero dei rappresentanti è il maggiore tra quello prima determinato e quello dato dal quindici per cento, arrotondato all'intero superiore, dei componenti il consiglio.

6. I professori a contratto, i ricercatori e i rappresentanti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 4 concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

7. Il consiglio di corso di laurea o di diploma è presieduto da un presidente eletto fra i professori, di ruolo o fuori ruolo, del consiglio, di norma di prima fascia ed è nominato dal rettore. L'elettorato attivo del presidente è costituito da tutti i membri del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti. Qualora il corso di studio preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione sono svolte sotto la diretta responsabilità del presidente. Nelle facoltà con un solo consiglio di laurea, questo è presieduto dal preside stesso.

8. Le norme di funzionamento dei corsi di laurea e di diploma sono contenute nel regolamento della facoltà di afferenza. Il regolamento di facoltà può tuttavia prevedere che i corsi di laurea adottino propri regolamenti da sottoporre per l'approvazione al senato accademico su parere conforme della facoltà. I corsi di laurea o di diploma afferenti a più facoltà adottano un regolamento autonomo, da sottoporre per l'approvazione al senato accademico su parere conforme delle facoltà interessate.

Art. 16.

Altri organi collegiali per l'organizzazione della didattica

1. L'attività didattica dell'Università si esplica anche mediante scuole di specializzazione, scuole dirette a fini speciali, corsi di perfezionamento ed altri corsi previsti dalle norme vigenti.

2. I titolari degli insegnamenti attivati nella scuola costituiscono il consiglio della scuola, che esercita tutti i compiti di coordinamento

e di organizzazione relativi. Il funzionamento del consiglio è regolato dalle norme sui consigli di corso di laurea e di diploma, in quanto applicabili.

3. Il consiglio è presieduto dal direttore della scuola. Ad esso si applicano, sia per l'elezione sia per le attribuzioni, le norme relative ai presidenti dei consigli di corso, di laurea e di diploma.

4. Le norme del presente articolo, in quanto applicabili, regolano anche il funzionamento di altri corsi previsti dalle norme vigenti.

Art. 19.

Il consiglio di area scientifico-disciplinare

1. Il consiglio di area scientifico-disciplinare, nel seguito dell'articolo denominato consiglio, è la sede del dibattito culturale relativo ai settori scientifico-disciplinari afferenti. In particolare il consiglio:

a) approva il regolamento di area, e cura l'attuazione di quanto in esso previsto;

b) costituisce un'apposita commissione per esaminare le domande relative ai finanziamenti per la ricerca scientifica e proporre al senato accademico l'assegnazione dei finanziamenti alle singole ricerche, nell'ambito dei fondi resi disponibili per l'area, anche sulla base di una valutazione dei rendiconti delle ricerche effettuate negli anni precedenti;

c) coordina e diffonde tutte le informazioni, relative ai settori scientifici dell'area, su fonti di finanziamento, progetti di ricerca nazionali, comunitari e internazionali e borse di studio destinate alla formazione scientifica;

d) formula proposte e, su richiesta, fornisce pareri al senato accademico.

2. Il consiglio è composto dai professori e ricercatori afferenti all'area. È presieduto da un coordinatore che provvede alla sua convocazione, predispone il relativo ordine del giorno e attua le delibere. Il coordinatore è eletto tra i membri del consiglio, è tenuto all'osservanza del tempo pieno per tutta la durata del mandato, è nominato dal rettore e resta in carica tre anni accademici. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

3. Il consiglio elegge la commissione scientifica per l'assegnazione dei finanziamenti per la ricerca scientifica secondo le modalità previste nel regolamento di area. Nella commissione i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori confermati devono essere presenti in modo paritetico.

Art. 20.

Il dipartimento

1. Il dipartimento è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifici, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica. L'Università può procedere all'attivazione o al mantenimento di dipartimenti in tutti i settori scientifici nei quali possiede significative competenze e interessi di ricerca.

2. Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca, anche istituendo e rendendo disponibili i servizi di supporto necessari per tale attività.

b) concorre allo svolgimento dell'attività didattica, nei settori culturali di interesse, in base alle risorse disponibili e secondo le indicazioni dei consigli di facoltà, nonché di altre strutture didattiche, ove costituite;

c) organizza o concorre alla organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, in base alle disposizioni previste dalle norme vigenti;

d) esprime pareri e formula proposte ai consigli delle facoltà cui è correlato in merito alla richiesta ed alla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e alla chiamata di professori di ruolo per le discipline e i raggruppamenti o i settori disciplinari afferenti al dipartimento;

e) organizza e coordina l'attività del personale tecnico e amministrativo assegnato alla struttura;

f) amministra il patrimonio e gestisce i fondi di dotazione e di ricerca e ogni altro provento acquisito a titolo gratuito o oneroso.

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. I nuovi dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore, su delibera del senato accademico e parere del consiglio di amministrazione. Per la costituzione di un dipartimento è necessaria l'afferenza di almeno dodici fra professori di ruolo e ricercatori. Di essi almeno otto devono essere professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia. Le condizioni, i requisiti e le procedure per l'istituzione dei dipartimenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, che individua altresì i presupposti e disciplina le procedure per l'eventuale scioglimento dei dipartimenti esistenti.

4. Sono organi del dipartimento: il consiglio di dipartimento, il direttore e, laddove esista, la giunta.

5. Il dipartimento è struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica. Ogni professore o ricercatore ha diritto di formulare annualmente domanda di afferenza a più dipartimenti o istituti. Le domande di afferenza sono presentate al dipartimento o istituto e sono valutate da parte del consiglio della struttura che provvede motivatamente. Il professore o ricercatore deve optare per l'afferenza ad una sola delle strutture che hanno dato parere favorevole; l'afferenza diventa efficace alla data di comunicazione della delibera del consiglio della struttura. L'afferenza comporta la correlazione al dipartimento o all'istituto del settore scientifico-disciplinare e della disciplina in cui i professori o i ricercatori sono inquadrati, nonché degli insegnamenti tenuti dagli stessi. I settori scientifico-disciplinari e gli insegnamenti possono essere correlati a più dipartimenti o istituti.

6. A ciascun dipartimento è assegnato un segretario amministrativo, che coordina l'attività amministrativo-contabile assumendo la responsabilità dei conseguenti atti in solido con il direttore. il dipartimento dispone altresì di un organico di personale tecnico-amministrativo per il proprio funzionamento.

7. Per rendere operative le proprie finalità istituzionali, il dipartimento adotta un regolamento, redatto nel rispetto delle norme vigenti. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

8. Il regolamento deve prevedere la possibilità di costituire articolazioni interne del dipartimento, dette sezioni, scientificamente omogenee, indicando le relative modalità di costituzione e funzionamento. Per le sezioni è comunque esclusa l'autonomia amminstrativa, finanziaria e di spesa.

9. Nell'ambito della propria autonomia, il dipartimento può stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, prestazioni e attività di ricerca, di certificazione, di consulenza, anche formativa, o di assistenza sanitaria, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell'Università.

Art. 24.

L'istituto

1. L'istituto è struttura organizzativa di un settore scientifico omogeneo per fini e per metodo per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica.

2. L'istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca, anche istituendo e rendendo disponibili i servizi di supporto necessari per tale attività;

b) concorre allo svolgimento dell'attività didattica, in base alle risorse disponibili e secondo le indicazioni dei consigli di facoltà, nonché di altre strutture didattiche, ove costituite, nei settori culturali di interesse;

c) organizza e coordina l'attività del personale tecnico e amministrativo assegnato alla struttura;

d) amministra il patrimonio e gestisce i fondi di dotazione e di ricerca e ogni altro provento acquisito a titolo gratuito o oneroso;

e) esercita tutte altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. Sono organi dell'istituto: il consiglio di istituto e il direttore.

4. L'istituto è struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica. Sull'afferenza si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 20.

Art. 26.

Il direttore di istituto

1. Il direttore rappresenta l'istituto, convoca e presiede il consiglio di istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere e ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile dell'istituto. In particolare il direttore:

a) stabilisce, in base a criteri di funzionalità ed efficienza e secondo le indicazioni del consiglio di istituto, l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo in organico all'istituto, nell'ambito delle mansioni ad esso spettanti;

b) sovraintende all'erogazione dei servizi amministrativi e di supporto all'attività di ricerca e didattica gestiti dall'istituto;

c) vigila sull'osservanza, nell'ambito dell'istituto e per quanto di competenza, delle norme vigenti;

d) formula proposte al consiglio di istituto per il miglioramento l'estensione dei servizi forniti dall'istituto, l'acquisto di attrezzature e la copertura dei relativi costi;

e) sottopone all'approvazione del consiglio il piano annuale di sviluppo delle ricerche dell'istituto, le richieste e iniziative a esso commesse e il prospetto di bilancio preventivo;

f) sottopone annualmente all'approvazione del consiglio di istituto il prospetto di conto consuntivo dell'istituto, corredandolo con una relazione sull'attività svolta;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Il direttore è eletto tra i proffessori di ruolo e fuori ruolo del l'istituto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore è costituito dai membri del consiglio di istituto: le procedure per l'elezione del direttore sono contenute nel regolamento generale di Ateneo Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici.

3. Qualora non sia possibile eleggere un direttore, l'istituto è soppresso.

Art 27

Il centro di ricerca

1. Il centro di ricerca è una struttura atta allo svolgimento di esclusiva attività di ricerca, finalizzata a un definito obiettivo scientifico, cui partecipano docenti di più strutture.

2. Il centro di ricerca, nel resto dell'articolo denominato centro, è istituito su proposta dei professori di ruolo o fuori ruolo e dei ricercatori interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

3.Il centro ha la durata stabilita all'atto dell'istituzione, comunque non superiore a cinque anni, e non può essere rinnovato più di una volta. In casi particolari, qualora il senato accademico, con delibera motivata, ravvisi nell'istituzione del centro un interesse permanente dell'Ateneo, possono essere istituiti centri senza limitazioni di durata. Tali centri sono denominati centri di ricerca di Ateneo.

4. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalità di presa in carico del materiale inventariabile conferito in uso al centro dalle strutture cui afferiscono gli aderenti al centro e la sua destinazione all'atto dello scioglimento del centro, i meccanismi di eventuale recesso dall'accordo delle strutture predette e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previsti:

a) un consiglio del centro costituito da tutti i professori e ricercatori che svolgono la loro attività presso il centro, avente compiti analoghi a quelli stabiliti nei punti *a), b), c), d), e), f), g)* del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili;

b) il direttore del centro, che deve essere un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno e avere un mandato triennale rinnovabile; le modalità di elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva.

5. Il centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e non ha dotazione. Per l'espletamento delle pratiche amminstrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro. Tale dipartimento deve essere indicato nelle norme istitutive e regolamentari del centro stesso e deve rendersi disponibile a tal fine al momento della costituzione del centro. Il senato accademico può destinare risorse ai centri di Ateneo; tali risorse vengono conferite, con vincolo di destinazione, a una delle strutture cui afferiscono gli aderenti al centro. Qualora vengano meno le risorse come sopra definite, il centro è soppresso.

6. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono a incrementare le risorse di una o più delle strutture cui afferiscono gli aderenti al centro, che va precisata e mantenuta aggiornata per tutti i beni del centro.

Art. 28.

Il centro interdipartimentale di servizio

1. Il centro interdipartimentale di servizio è una struttura per la gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di più strutture.

2. Il centro interdipartimentale di servizio, nel resto dell'articolo denominato centro, è istituito su proposta dei consigli dei dipartimenti e degli istituti interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

3. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalità di presa in carico del materiale inventariabile conferito in uso al centro dalle strutture partecipanti e la sua destinazione all'atto dello scioglimento del centro, i meccanismi di eventuale recesso dall'accordo delle strutture predette e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previsti:

a) un comitato tecnico-scientifico, costituito da professori o ricercatori designati dalle strutture partecipanti al centro stesso, avente compiti analoghi a quelli stabiliti nei punti *a), b), c), d), e), f), g)* del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili;

b) il presidente del centro, che deve essere un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno e avere un mandato triennale; le modalità di elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva;

c) un eventuale direttore; i compiti e le modalità di designazione sono precisati nella delibera istitutiva.

4. Il centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e non ha dotazione. Per l'espletamento delle pratiche amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti partecipanti. Tale dipartimento deve essere indicato nella delibera istitutiva del centro stesso e deve rendersi disponibile a tale fine al momento della costituzione del centro. Qualora tale dipartimento receda dal centro e non se ne trovi il sostituto entro tre mesi, il centro è soppresso.

5. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono ad incrementare le risorse di una o più delle strutture partecipanti, che va precisata e mantenuta aggiornata per tutti i beni del centro.

6. Il centro dispone del personale tecnico-amministrativo destinato al suo funzionamento delle strutture partecipanti.

TITOLO II

ORDINAMENTO DIDATTICI

Art. 31.

Corsi di studio attivabili

1. Sono attivabili presso l'Università di Genova i corsi di diploma universitario, le scuole dirette a fini speciali, i corsi di laurea, le scuole di specializzazione elencati nel regolamento didattico di Ateneo. Per ciascuno di essi l'Ateneo rilascia i relativi titoli, in base alle norme vigenti.

2. I corsi di laurea e di diploma, le scuole di specializzazione e le scuole dirette a fini speciali afferiscono a una o eventualmente a più facoltà. I corsi di dottorato di ricerca possono afferire a uno o più dipartimenti o facoltà. Le modalità di gestione dei corsi di studio afferenti a più di una struttura sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo.

3. L'università attiva corsi di orientamento per studenti e corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo e promuove attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

4. L'università può attivare, nei limiti del proprio bilancio e anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati:

a) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

b) corsi di educazione e attività culturali e formative esterne e corsi di preparazione e aggiornamento professionali, compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

5. L'università rilascia attestati sulle attività svolte nei corsi di cui ai commi 3 e 4 secondo modalità stabilite dal senato accademico.

6. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo di cui al comma 1 e le attivazioni dei corsi di cui ai commi 3 e 4 sono attuate con decreto rettorale su proposta delle strutture interessate, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

7. Il consiglio di ammministrazione determina su proposta del senato accademico, che sente le strutture didattiche interessate, l'ammontare e la ripartizione per voci delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione e alla frequenza dei corsi attivati.

Art. 33.

Attività di supporto alla didattica

1. Attività di supporto alla didattica che non comportino l'affidamento di corsi o moduli di insegnamento possono essere svolte, per un massimo di sessanta ore l'anno per non più di due anni, da laureati che comunque usufruiscano di borse di studio o di altra forma di retribuzione per svolgere attività di studio e di ricerca presso l'Università di Genova, da iscritti a corsi di dottorato o a scuole di specializzazione. Gli eventuali oneri gravano su finanziamenti esterni o su quanto attribuito dall'ateneo alle facoltà.

2. Le attività di cui al comma 1, per un massimo di sessanta ore l'anno, possono essere svolte da insegnanti di ruolo delle scuole medie, da laureati dipendenti di ruolo da altre amministrazioni pubbliche, o da laureati dipendenti da enti di ricerca o da enti o aziende pubbliche o private con cui l'Università abbia stipulato convenzioni. Per gli eventuali oneri vale quanto stabilito dal comma 1.

3. Le facoltà stabiliscono annualmente, sulla base di esigenze didattiche adeguatamente motivate, il numero di laureati che per ogni corso di studio possono svolgere attività di supporto alla didattica.

Art. 45.

Norme per la designazione di titolari di organi individuali e membri di organi collegiali

1. Le designazioni e l'entrata in carica dei titolari degli organi individuali e dei membri degli organi collegiali dell'Ateneo sono disciplinate da apposite norme contenute nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle indicazioni contenute nei successivi commi e salvo quanto disposto nel presente statuto.

2. Le votazioni per l'elezione dei presidi, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di dipartimento e di istituto e dei coordinatori di area scientifico-disciplinare sono valide se ha preso parte alla votazione la maggioranza assoluta dell'elettorato attivo.

3. Sei mesi prima della scadenza del mandato dei presidi, dei presidenti, dei consigli di corso di studio, dei direttori di dipartimento, dei direttori di istituto e dei coordinatori di area scientifico-disciplinare le relative elezioni sono indette dal decano di ciascun collegio. In caso di conclusione anticipata del mandato del titolare dell'ufficio le elezioni hanno luogo entro un mese dalla data di cessazione, salvo che non sia diversamente disposto.

4. Le designazioni elettive dei componenti degli organi collegiali previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto può votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero inferiore, dei nominativi da designare. Le elezioni per le rappresentanze negli organi collegiali, salvo quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3, gli organi collegiali sono validamente costituiti anche se non sono stati designati i rappresentanti di una o più categorie di elettori perché non è stato raggiunto il necessario numero di votanti.

5. Salvo che non sia diversamente disposto, i membri eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato perdono la qualità in base alla quale furono eletti.

97A4597

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 2 maggio 1997, n. **559/C.5808.10089.D.A(1).**

Problematiche relative al settore dell'investigazione privata.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Ai questori della Repubblica

e, per conoscenza:

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Comando generale della Guardia di finanza

Si è potuto di recente riscontrare che le problematiche afferenti i limiti dell'efficacia territoriale dell'autorizzazione ex art. 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di investigatore privato e il regime giuridico cui soggiacciono i consulenti incaricati di ricostruire la dinamica di sinistri stradali (periti assicurativi), hanno suscitato dubbi interpretativi negli uffici periferici di questa amministrazione e negli operatori di settore.

In considerazione di ciò questo Ministero, dopo una fase di approfondimento durante la quale sono state fornite risposte a specifici quesiti, ritiene ora di poter formulare le seguenti indicazioni, in relazione a ciascuna delle questioni sopraevidenziate.

Efficacia territoriale della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Il problema della delimitazione dell'efficacia territoriale della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stato, come è noto, esaminato dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Nel parere 17 giugno 1958, n. 1093, diffuso con la circolare n. 10.15420.10089.D.A.7(2) del 4 agosto 1958 e qui nuovamente unito in copia per un pronto riferimento delle SS.LL. (allegato 1), l'on.le collegio rilevò che le autorizzazioni di polizia hanno un'efficacia ristretta ad un determinato ambito territoriale soltanto quando si riferiscono a servizi per i quali è ravvisabile un nesso di interdipendenza tra attività autorizzata e caratteristiche strutturali ed ambientali delle località in cui si svolge il servizio.

Sulla scia di questo principio il Consiglio di Stato ha affermato che, al contrario degli istituti di vigilanza, gli istituti di investigazione privata e informazioni commerciali possono svolgere indagini anche al di fuori della provincia dove siede il prefetto che ha concesso l'autorizzazione.

La portata di questo principio d'ordine generale è più nel dettaglio precisata dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, del 2 aprile 1992, n. 732 (allegato 2) e dalla sentenza del TAR Puglia, sezione I, Lecce del 12 gennaio 1995, n. 206 (allegato 3).

I giudici hanno in ambedue le circostanze riconosciuto che gli istituti di investigazione e raccolta di informazioni commerciali possono legittimamente e senza doversi munire di uno specifico atto di consenso, svolgere indagini che li possano portare occasionalmente e per esigenze dettate dalla natura dell'incarico, a ricercare elementi informativi su tutto il territorio dello Stato.

A conclusioni diverse si è invece giunti nel caso in cui l'ente eserciti stabilmente la propria attività nel territorio di una provincia diversa, ovvero vi espleti servizi aventi una specifica caratterizzazione territoriale, quali quelli di antitaccheggio.

In simili ipotesi le ricordate magistrature hanno concordato sulla necessità che l'interessato si munisca di uno specifico atto di assenso rilasciato dal prefetto mentre hanno espresso pareri diversi circa la concreta individuazione dell'atto abilitativo.

La Corte di cassazione ha identificato tale atto abilitativo nell'autorizzazione che l'art. 257, ultimo comma del regio decreto n. 635/1940 prescrive per la modificazione della modalità di funzionamento dell'ente; il TAR Puglia ha invece ritenuto che sia necessaria un'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concessa dal prefetto della provincia in cui si agisce stabilmente o, almeno, un'annotazione della possibilità di eseguire servizio fuori sede apposta sul titolo di polizia già in possesso dell'istituto di investigazione.

Il carattere non univoco delle soluzioni prospettate pone, quindi, a questo Ministero l'esigenza di stabilire quale atto di consenso sia necessario per l'esercizio con continuità ed assiduità dell'investigazione privata in una provincia diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione rilasciata.

A tale proposito vale la pena osservare che la stabile presenza sul territorio della provincia di un istituto di investigazione incide sul numero e l'importanza degli istituti già operanti in quella circoscrizione.

È facile tale circostanza viene presa in considerazione dal legislatore all'art. 136 del testo unico della pubblica sicurezza quale parametro di giudizio ai fini della concessione dell'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Tenuto conto di ciò si ritiene che l'istituto di investigazione il quale intenda stabilmente operare in una provincia dovrà preventivamente munirsi dell'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che dovrà essere richiesta al prefetto competente per territorio.

In tal senso per altro si riscontra una pronuncia della più recente giurisprudenza di merito (si veda la sentenza del pretore di Ravenna del 17 febbraio 1997, n. 248, allegato 4).

Per altro occorre sottolineare che la risoluzione qui illustrata non rappresenta un indirizzo del tutto innovativo.

Infatti questo Ministero ha più volte espresso l'avviso che gli istituti di investigazione possono aprire una sede in una provincia diversa — sicuro indice della volontà di operare colà stabilmente — soltanto previo rilascio di una nuova licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza da parte del prefetto competente in quella giurisdizione.

È per altro evidente che le direttive soprariportate pongono il problema di identificare i contorni dello stabile esercizio dell'attività di investigatore privato in una giurisdizione diversa da quella del prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione.

A tal proposito si è dell'avviso che l'esistenza di un simile modus operandi non può essere ricavato soltanto dagli annunci pubblicitari che siano comparsi sui vari mezzi di comunicazione. Le inserzioni propagandistiche, infatti, possono tutt'al più integrare gli estremi tentativo che, però, nei reati contravvenzionali quale è la violazione dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non è punibile.

Assumono, invece, definitivo rilievo i comportamenti tenuti dagli interessati.

Così sembra che possano considerarsi come indici dello stabile esercizio dell'attività di investigatore circostanze concrete quali l'attivazione di una sede aperta al

pubblico nella provincia ovvero l'aver comunque apprestato una duratura organizzazione con l'impiego di risorse umane e materiali, ovvero ancora l'aver assunto, in via continuativa e ripetuta nel tempo, incarichi professionali nella provincia diversa da quella in cui si é autorizzati.

Periti assicurativi

Un'altra questione, segnalata con particolare frequenza, concerne il regime giuridico cui soggiace l'attività di raccolta di informazioni messa in essere da consulenti incaricati da privati, soprattutto compagnie di assicurazione, di ricostruire la dinamica di incidenti stradali.

In particolare la questione sollevata riguarda la possibilità di qualificare l'attività in parola come una vera e propria forma di investigazione privata sottoposta quindi alla disciplina autorizzatoria ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A tal proposito vale la pena ricordare che l'attività di raccolta di informazioni nella vigente legislazione di pubblica sicurezza viene presa in considerazione non soltanto all'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Infatti sono soggette alla disciplina dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza le agenzie che raccolgono informazioni per divulgazione a mezzi di bollettini ed altri simili mezzi.

Alla medesima disposizione soggiace, così come chiarito nella circolare n. 559/C.8862.100879.D.A.(1) del 13 luglio 1993, l'attività dei soggetti che, per conto dei committenti, consultano le risultanze di pubblici registri a chiunque accessibili.

Tenuto conto di ciò, sembra allora che l'attività rilevante ai fini dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sia la raccolta di informazioni ricavabili non semplicemente da pubblici registri, bensì attraverso un'attività di indagine avente ad oggetto situazioni e circostanze di fatto da cui emergono dati successivamente rielaborati in un più ampio quadro complessivo.

Ne consegue, allora, che i periti assicurativi che si limitino, nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente ovvero di consulenza, a reperire presso fonti pubbliche (si pensi, ad esempio, alle risultanze del pubblico registro automobilistico o ai referti redatti dalle forze di polizia accessibili, ai sensi dell'art. 11 del codice della strada, agli interessati) documenti utili ad una ricostruzione del sinistro, non dovranno munirsi di alcuna licenza di polizia.

Qualora, invece, siffatta attività si caratterizzi per l'esecuzione di ulteriori indagini relative a circostanze o fatti non desumibili da pubblici registri, i periti assicurativi dovranno necessariamente munirsi della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pena l'incorrere nelle sanzioni di ordine penale previste dal successivo art. 140.

Per altro si deve far presente che una simile attività non presenta caratteristiche diverse da quelle che gli investigatori privati possono disimpegnare a favore di altre categorie di utenti.

Pertanto i soggetti che siano abilitati a svolere a mente dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, attività di indagine potranno legittimamente ricercare informazioni relative a sinistri stradali senza doversi munire di alcun atto di assenso da parte del prefetto.

Per altro si è potuto constatare che sono state già concesse agli operatori in parola licenze ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; sovente tuttavia l'efficacia abilitativa di tali titoli di polizia è stata limitata ai servizi investigativi relativi agli incidenti stradali.

Tale limitazione del titolo di polizia appare legittima qualora essa rispecchi il contenuto dell'istanza inoltrata dall'interessato; infatti l'art. 257, quarto comma, del regio decreto n. 635/1940 prevede che nella domanda vengano indicate le operazioni che si intendono espletare.

Diversamente, qualora l'interessato chieda di essere abilitato a svolgere la generalità dei servizi investigativi, non appare possibile, se non per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica puntualmente indicate nella motivazione, escludere l'efficacia autorizzatoria del titolo di polizia per i servizi di investigazione relativi a incidenti stradali.

In ambedue i casi i signori prefetti dovranno verificare, tra l'altro, la sussistenza di legge stabiliti, oltre che dagli articoli 11 e 134, anche dell'art. 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

La valutazione della capacità tecnica e del numero e dell'importanza degli istituti operanti appaiono nella fattispecie in esame meritevoli di alcuni approfondimenti.

Circa il primo dei due requisiti, si fa presente che l'accoglimento dell'istanza dovrà essere giudicato non in relazione all'idoneità dell'interessato ad effettuare perizie nel settore dei sinistri stradali bensì in relazione alla capacità dell'interessato di eseguire indagini.

L'art. 136, infatti, non richiede una capacità tecnica specifica e limitata ad un determinato settore investigativo, bensì la più ampia e generale capacità di raccogliere informazioni e condurre indagini.

Il perito assicurativo che intenda espletare ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale indagini al fine di ricercare elementi di prova da far valere nel corso del procedimento penale dovrà, invece, possedere il requisito della specifica esperienza professionale richiesto dall'art. 222 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda la considerazione del numero e dell'importanza degli enti già operanti in relazione a richieste di autorizzazioni a svolgere servizi investigativi limitatamente alla sola ricostruzione degli incidenti

stradali, occorre tener presente che tali servizi possono, come già evidenziato, essere legittimamente disimpegnati dai soggetti titolari delle licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per svolgere attività investigativa senza alcuna limitazione.

Ne consegue, allora, che a fronte di istanze specificamente rivolte ad un determinato settore del campo professionale in parola, da un lato sarà necessario verificare se i soggetti già operanti nella provincia siano sufficienti a soddisfare, in condizioni di reale e diffusa concorrenza, le richieste di questa particolare utenza, dall'altro occorrerà accertare se la concessione di ulteriori titoli abilitativi possa comunque risolversi in danno dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tenuto conto della portata generale della presente circolare, si pregano i signori prefetti di voler dare massima diffusione degli orientamenti qui espressi dandone comunicazione agli istituti di investigazione presenti nella propria giurisdizione e alle camere di commercio industria ed artigianato affinché ne rendano edotte le altre categorie professionali interessate.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e riscontro.

p. *Il Ministro:* MUSTILLI

97A4698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 8 maggio 1997 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'oro

Alla bandiera di guerra del Corpo automobilistico dell'Esercito con la motivazione: «In tutti gli interventi "fuori area" che hanno visto interessate le Forze armate italiane, il Corpo automobilistico si è impegnato per fornire, con comprovata professionalità e competenza, un indispensabile, concreto ed insostituibile supporto logistico alle unità operanti, a fianco delle quali ha lavorato sul campo, con altissimo senso del dovere e senza risparmio di uomini e mezzi. Tale impegno non ha riguardato soltanto la forma armata, ma si è rivolto anche a favore delle popolazioni locali, affrontando con generosità, umanità e coraggioso altruismo fatiche e pericoli dovuti alle critiche situazioni ambientali nelle quali ha agito. Rinnovando le proprie storiche tradizioni di perizia tecnica,di abnegazione e di altissime virtù militari e civili, il Corpo automobilistico ha pagato un ampio e riconosciuto contributo di sacrificio e di sangue per il conseguimento degli obiettivi delle missioni. — Libano - Kurdistan - Somalia - Mozambico: 1983 - 1991 - 1993 - 1994».

97A4655

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 giugno 1997

Dollaro USA	1699,03
ECU	1915,83
Marco tedesco	982,16
Franco francese	291,13
Lira sterlina	2776,72
Fiorino olandese	873,13
Franco belga	47,592
Peseta spagnola	11,622
Corona danese	257,98
Lira irlandese	2584,05
Dracma greca	6,199
Escudo portoghese	9,712
Dollaro canadese	1229,67
Yen giapponese	14,850
Franco svizzero	1177,92
Scellino austriaco	139,56
Corona norvegese	235,16
Corona svedese	219,20
Marco finlandese	327,68
Dollaro australiano	1277,33

97A4815

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997 concernente: «Inserimento nella tariffa di vendita di alcune nuove marche di tabacchi lavorati esteri e radiazione di marche già iscritte». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 15 marzo 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 12, prima colonna, nella tabella D, alla voce «per pipa», dove è scritto: «Cellini Classico Riserva (20 buste) Lit./kg convenzionale ... *220.000*», leggasi: «Cellini Classico Riserva (20 buste) Lit./kg convenzionale ... *200.000*».

97A4797

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 20 marzo 1997 concernente: «Modificazione del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE nonché di produzione nazionale». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1997).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 18, seconda colonna, dove è scritto: «Il direttore generale: VERNUCCIO», leggasi: «Il direttore generale *f.f.*: VERNUCCIO».

97A4798

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500